

138.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	5409	(Articolo 7)	5356
Corte dei conti (Trasmissione di documento)	5408	(Emendamenti all'articolo 7)	5356
Disegno di legge (Assegnazione a Commissione in sede referente)	5408	(Articolo 8)	5359
Disegno di legge S. 1124 (Approvato dal Senato) n. 2699:		(Emendamenti all'articolo 8)	5360
(Articolo 1)	5337	(Articolo 9)	5360
(Emendamenti e subemendamento all'articolo 1)	5338	(Emendamenti all'articolo 9)	5360
(Articolo 2)	5346	(Articolo 10)	5361
(Emendamenti all'articolo 2)	5346	(Emendamento all'articolo 10)	5361
(Articolo 3)	5347	(Articolo 11)	5362
(Emendamenti all'articolo 3)	5348	(Emendamenti e articolo aggiuntivo all'articolo 11)	5364
(Articolo 4)	5349	(Articolo 12)	5370
(Emendamenti e subemendamento all'articolo 4)	5351	(Emendamenti e articolo aggiuntivo all'articolo 12)	5372
(Articolo 5)	5354	(Articolo 13)	5375
(Emendamenti all'articolo 5)	5354	(Emendamenti all'articolo 13)	5376
(Articolo 6)	5354	(Articolo 14)	5377
(Emendamenti e subemendamento all'articolo 6)	5354	(Emendamenti all'articolo 14)	5378
		(Articolo 15)	5378
		(Emendamento all'articolo 15)	5378
		Disegno di legge n. 1894:	
		(Articolo 8)	5381
		(Articolo 9)	5381
		(Emendamenti all'articolo 9)	5382

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

XIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 29 GENNAIO 1997

	PAG.		PAG.
(Articolo 10)	5382	(Modificazioni apportate dalla Commissione)	5397
(Articolo 11)	5382	(Articoli del relativo decreto-legge)	5397
(Emendamento e articolo aggiuntivo all'articolo 11)	5383	(Emendamenti e subemendamento)	5398
(Ordini del giorno)	5384	Ministro dei lavori pubblici (Trasmissione di documento)	5409
Disegno di legge di conversione (Cancellazione dall'ordine del giorno per decadenza del relativo decreto-legge)	5407	Missioni vevoli nella seduta del 29 gennaio 1997	5407
Disegno di legge di conversione S. 1866 (Approvato dal Senato) n. 2920:		Nomina ministeriale (Comunicazione)	5409
(Articolo unico)	5389	Proposte di legge:	
(Articoli del relativo decreto-legge)	5389	(Annunzio)	5407
(Articolo aggiuntivo)	5389	(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	5408
(Ordini del giorno)	5389	Proposte di legge costituzionale (Annunzio) .	5407
Disegno di legge di conversione n. 2933:			
(Articolo unico)	5397		

relazione sulla gestione finanziaria della cassa di previdenza ed assistenza tra i dipendenti della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per gli esercizi dal 1993 al 1995 (doc. XV, n. 33).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

**Trasmissione
dal ministro dei lavori pubblici.**

Il ministro dei lavori pubblici, con lettera in data 27 gennaio 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 13 agosto 1984, n. 462, la relazione sullo stato di attuazione degli interventi, previsti dal decreto-legge 26 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 agosto 1981, n. 536, in alcune zone della Sicilia occidentale colpite dal sisma del giugno 1981.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

**Comunicazione
di una nomina ministeriale.**

Il ministro dei lavori pubblici, a' termini dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ha dato comunicazione della nomina del professor Lanfranco SENN a componente del consiglio dell'ente nazionale per le strade (A.N.A.S.).

Tale comunicazione è deferita alla VIII Commissione permanente (Ambiente).

**Atti di controllo
e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 1124. — DELEGA AL GOVERNO
PER IL CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI ALLE
REGIONI ED ENTI LOCALI, PER LA RIFORMA DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E PER LA SEMPLIFICA-
ZIONE AMMINISTRATIVA (APPROVATO DAL SENATO) (2699)**

PAGINA BIANCA

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO I

ART. 1.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a conferire alle regioni e agli enti locali, ai sensi degli articoli 5, 118 e 128 della Costituzione, funzioni e compiti amministrativi nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi contenuti nella presente legge. Ai fini della presente legge, per «conferimento» si intende trasferimento, delega o attribuzione di funzioni e compiti e per «enti locali» si intendono le province, i comuni, le comunità montane e gli altri enti locali.

2. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, nell'osservanza del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), della presente legge, anche ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonché tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori.

3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti materie:

a) affari esteri e commercio estero, nonché cooperazione internazionale e attività promozionale all'estero di rilievo nazionale;

b) difesa, forze armate, armi e munizioni, esplosivi e materiale strategico;

c) rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose;

d) tutela dei beni culturali e del patrimonio storico artistico;

e) vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe;

f) cittadinanza, immigrazione, rifugiati e asilo politico, estradizione;

g) consultazioni elettorali, elettorato attivo e passivo, propaganda elettorale, consultazioni referendarie escluse quelle regionali;

h) moneta, sistema valutario e perequazione delle risorse finanziarie;

i) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

l) ordine pubblico e sicurezza pubblica;

m) amministrazione della giustizia;

n) poste e telecomunicazioni;

o) previdenza sociale;

p) ricerca scientifica;

q) istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, programmi scolastici, organizzazione generale dell'istruzione scolastica e stato giuridico del personale.

2) vigilanza in materia di lavoro e cooperazione.

4. Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2:

a) i compiti di regolazione e controllo già attribuiti con legge statale ad apposite autorità indipendenti;

b) i compiti strettamente preordinati alla progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale;

c) i compiti di rilievo nazionale del sistema di protezione civile, per la difesa del suolo, per la tutela dell'ambiente, della salute e quelli inerenti soggetti ed attività dello spettacolo che ai sensi dei criteri indicati nell'articolo 2 della legge 30 maggio 1995, n. 203, siano considerati di rilievo nazionale;

d) i compiti di rilievo nazionale per la ricerca, la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia;

e) i compiti esercitati localmente in regime di autonomia funzionale dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dalle università degli studi;

f) il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea e i compiti preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali.

5. Resta ferma la disciplina concernente il sistema statistico nazionale, anche ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali.

6. La promozione dello sviluppo economico, la valorizzazione dei sistemi produttivi e la promozione della ricerca applicata sono interessi pubblici primari che lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali assicurano nell'ambito delle rispettive competenze, nel rispetto delle esigenze di tutela ambientale, della sicurezza e della salute pubblica.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nove mesi con le seguenti: sei mesi.

1. 46.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge aggiungere le seguenti: e comunque non prima della conclusione dei lavori della commissione bicamerale per le riforme istituzionali.

1. 1.

Armaroli, Selva, Cola, Migliori.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: uno o più decreti legislativi con le seguenti: un decreto legislativo.

1. 2.

Migliori, Armaroli, Menia, Selva, Fragalà, Menia.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ai sensi degli articoli sopprimere la parola: 5,

1. 3.

Fontan, Cavaliere, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. È abrogata la legge 4 dicembre 1993, n. 491.

2-bis. È abrogato il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito in legge dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, limi-

tatamente agli articoli 1, 2 e 3, commi 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 nonché agli articoli 4, 5, 6 e 7, comma 1.

2-ter. È abrogata la legge 13 marzo 1958, n. 296.

2-quater. Sono abrogati i seguenti atti normativi e le seguenti disposizioni, relativi al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

a) regio decreto 9 agosto 1943, n. 718;

b) decreto luogotenenziale 23 febbraio 1946, n. 223;

c) legge 7 giugno 1951, n. 434;

d) legge 15 dicembre 1960, n. 1483;

e) legge 26 settembre 1966, n. 792;

f) articolo 39 della legge 5 ottobre 1991, n. 317;

g) legge 12 ottobre 1966, n. 842;

h) articolo 28 della legge 12 agosto 1982, n. 576;

i) decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315.

2-quinquies. Sono abrogate le seguenti disposizioni concernenti funzioni di indirizzo e coordinamento dello Stato:

a) l'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

b) l'articolo 4, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché il terzo comma del medesimo articolo, limitatamente alle parole: « impartisce direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni, che sono tenute ad osservarle ed »;

c) l'articolo 2, comma 3, lettera d) della legge 23 agosto 1988, n. 400, limitatamente alle parole: « agli atti di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni e, nel rispetto delle disposizioni statutarie, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano »;

d) l'articolo 13, comma 1, lettera e) della legge 23 agosto 1988, n. 400, limitatamente alle parole: « anche per quanto concerne le funzioni statali di indirizzo e coordinamento »;

e) l'articolo 1, comma 1, lettera h) della legge 12 gennaio 1991, n. 13, limitatamente alle parole: « atti di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni e, nel rispetto delle disposizioni statutarie, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, previsti dall'articolo 2, comma 3, lettera d) della legge 23 agosto 1988, n. 400 ».

2-sexies. Sono abrogati gli articoli 9 e 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86.

2-septies. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2-octies. Nelle materie già disciplinate dalle disposizioni abrogate e soppresse ai sensi del presente articolo, il Governo, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, emana norme intese a introdurre una nuova disciplina delle materie stesse, conforme ai principi e ai criteri direttivi di cui alla presente legge, assicurando in particolare:

a) la piena autonomia delle regioni nell'esercizio delle competenze loro spettanti, restando esclusa l'emanazione di atti di indirizzo e coordinamento da parte del Governo;

b) il riordino della residua amministrazione centrale dello Stato, corrispondente ai soppressi Ministeri e ai soppressi Dipartimenti.

2-novies. Nell'esercizio della delega legislativa di cui al comma 2-octies, e nella successiva attuazione, contestualmente al trasferimento di funzioni e di competenze è assicurata la devoluzione delle correlative risorse finanziarie, strumentali e di personale.

1. 4

Teresio Delfino.

Al comma 2, dopo le parole: anche ai sensi aggiungere le seguenti: e secondo le procedure

1. 5.

Migliori, Menia, Armaroli, Nania, Zacchera, Selva.

**SUBEMENDAMENTO
ALL'EMENDAMENTO 1. 51.**

Aggiungere, in fine: con particolare riferimento alle funzioni dei commissari di Governo e dei prefetti.

0. 1. 54. 1.

Fontan.

All'articolo 1, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici.

1. 54.

La Commissione.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Sono abrogati i seguenti atti normativi e le seguenti disposizioni relative ai segretari comunali e provinciali:

a) regio decreto-legge 17 agosto 1928, n. 1953;

b) regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

c) legge 27 giugno 1942, n. 851;

d) legge 9 agosto 1954, n. 748;

e) legge 8 giugno 1962, n. 604;

f) legge 17 febbraio 1968, n. 107;

g) D. P. R., 23 giugno 1972, n. 749;

h) legge 11 novembre 1975, n. 587;

i) articolo 52, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, limitatamente alle parole « funzionario statale » e alla parola

« nazionale, » al comma 2, limitatamente alle parole « presieduto dal Ministro dell'Interno o da un suo delegato e dal Ministro dell'Interno », al comma 3, limitatamente alla parola « funzionalmente » e comma 5 ».

1. 6

Fontan, Cavaliere, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi, Stefani.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. È abrogata la legge 4 dicembre 1993, n. 491.

2-ter. È abrogato il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito in legge dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, limitatamente agli articoli 1, 2 e 3, commi 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 nonché agli articoli 4, 5, 6 e 7, comma 1.

2-quater. È abrogata la legge 13 marzo 1958, n. 296.

2-quinquies. Sono abrogati i seguenti atti normativi e le seguenti disposizioni, relativi al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

a) regio decreto 9 agosto 1943, n. 718;

b) decreto luogotenenziale 23 febbraio 1946, n. 223;

c) legge 7 giugno 1951, n. 434;

d) legge 15 dicembre 1960, n. 1483;

e) legge 26 settembre 1966, n. 792;

f) articolo 39 della legge 5 ottobre 1991, n. 317;

g) legge 12 ottobre 1966, n. 842;

h) articolo 28 della legge 12 agosto 1982, n. 576;

i) decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315.

2-sexies. È abrogato l'articolo 4, primo comma, del decreto del Presidente della

Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente funzione di indirizzo e coordinamento dello Stato.

2-septies. Sono abrogati gli articoli 9 e 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86.

2-octies. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29.

2-novies. Nelle materie già disciplinate dalle disposizioni abrogate e soppresse ai sensi dei precedenti commi, il Governo, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, emana norme intese a introdurre una nuova disciplina delle materie stesse, conforme ai principi ed ai criteri direttivi di cui alla presente legge, assicurando in particolare:

a) la piena autonomia delle regioni nell'esercizio delle competenze loro spettanti, restando esclusa l'emanazione di atti di indirizzo e coordinamento da parte del Governo;

b) il riordino della residua amministrazione centrale dello Stato, corrispondente ai soppressi Ministeri e ai soppressi dipartimenti.

2-decies. Nell'esercizio della delega legislativa di cui al comma *2-nonies* e nella successiva attuazione, contestualmente al trasferimento di funzioni e di competenze, è assicurata la devoluzione delle correlative risorse finanziarie, strumentali e di personale.

1. 7.

Migliori, Menia, Armaroli, Fragalà, Zacchera, Selva.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Sono abrogati i seguenti atti normativi e le seguenti disposizioni relative al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

a) regio decreto 9 agosto 1943, n. 718;

b) decreto luogotenenziale 23 febbraio 1946, n. 223;

c) legge 7 giugno 1951, n. 434;

d) legge 15 dicembre 1960, n. 1483;

e) legge 26 settembre 1966, n. 792;

f) legge 12 ottobre 1966, n. 842;

g) articolo 28, legge 12 agosto 1982, n. 576;

h) decreto del Presidente della Repubblica, 4 marzo 1983, n. 315;

i) articolo 39 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

1. 8.

Fontan, Cavaliere, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Sono abrogati gli articoli 9 e 11, della legge 9 marzo 1989, n. 86.

1. 9.

Fontan, Cavaliere, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi, Stefani.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. È abrogata la legge 13 marzo 1958, n. 296.

1. 10.

Fontan, Cavaliere, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. È abrogato il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito in legge dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, limitatamente agli articoli 1, 2 e 3, commi 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 nonché agli articoli 4, 5, 6 e 7, comma 1.

1. 11.

Fontan, Cavaliere, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:

2-bis. È abrogata la legge 4 dicembre 1993, n. 491.

1. 12.

Fontan, Cavaliere, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:

2-bis. Nelle materie già disciplinate dalle disposizioni abrogate e soppresse ai sensi del presente articolo, il Governo, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, emana norme intese a introdurre una nuova disciplina delle materie stesse, conforme ai principi ed ai criteri direttivi di cui alla presente legge, assicurando in particolare:

a) la piena autonomia delle regioni nell'esercizio delle competenze loro spettanti, restando esclusa l'emanazione di atti di indirizzo e coordinamento da parte del Governo;

b) il riordino della residua amministrazione centrale dello Stato, corrispondente ai soppressi Ministeri e ai soppressi dipartimenti.

2-ter. Nell'esercizio della delega legislativa di cui al comma 2-bis e nella successiva attuazione, contestualmente al trasferimento di funzioni e di competenze è assicurata la devoluzione delle correlative risorse finanziarie, strumentali e di personale.

1. 13.

Fontan, Cavaliere, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi, Stefani.

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

1. 14.

Fontan, Cavaliere, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi.

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) affari esteri, cooperazione internazionale, e commercio estero, solamente laddove le azioni delle regioni e degli enti locali siano in contrasto con gli interessi politici ed economici del paese. È fatta salva per le regioni e gli enti locali l'attività promozionale ».

1. 15.

Fontan, Cavaliere, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi, Stefani.

Al comma 3, lettera a) sopprimere le parole: cooperazione internazionale e

1. 16.

Fontan, Cavaliere, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi.

Al comma 3, sopprimere la lettera d). Conseguentemente, al comma 4, lettera c), dopo le parole: della salute aggiungere le seguenti: del patrimonio storico-artistico.

1. 47.

Boccia.

Al comma 3 sopprimere la lettera d). Conseguentemente al comma 4, aggiungere infine la seguente lettera: g) I compiti di tutela dei beni culturali e del patrimonio storico-artistico da esercitare d'intesa con le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

1. 48.

Di Bisceglie, Voglino.

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

1. 17.

Fontan, Cavaliere, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi.

Al comma 3, lettera f), sopprimere la parola: immigrazione

1. 18.

Fontan, Cavaliere, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi.

Al comma 3, lettera g) sopprimere le parole: consultazioni referendarie, escluse quelle regionali;

1. 19.

Fontan, Cavaliere, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi.

Al comma 3, sopprimere la lettera h).

1. 20.

Fontan, Cavaliere, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi.

Al comma 3, lettera h) dopo la parola moneta aggiungere le seguenti: vigilanza sul sistema creditizio e finanziario.

1. 49.

Governo.

Al comma 3, lettera h), sopprimere le parole: e perequazione delle risorse finanziarie.

1. 21.

Fontan, Cavaliere, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi.

Al comma 3, lettera n), sopprimere le parole: e telecomunicazioni.

1. 22.

Fontan, Cavaliere, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi, Stefani.

Al comma 3, sopprimere la lettera o).

1. 23.

Fontan, Cavaliere, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi, Stefani.

Al comma 3, lettera o), dopo le parole: previdenza sociale aggiungere le seguenti: , eccedenze di personale temporanee e strutturali.

1. 24.

Frattoni.

Al comma 3, sopprimere la lettera p).

1. 25.

Fontan, Cavaliere, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi.

Al comma 3, sopprimere la lettera q).

1. 26.

Fontan, Cavaliere, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi, Stefani.

Al comma 3, sostituire la lettera q) con la seguente:

q) istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, organizzazione generale dell'istruzione scolastica e stato giuridico del personale direttivo e docente.

1. 27.

Garra.

Al comma 3, lettera q), sopprimere la parola: universitaria

1. 28.

Napoli, Butti, Landolfi, Cola, Malgieri.

Al comma 3, sopprimere la lettera r).

1. 29.

Fontan, Cavaliere, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi.

Al comma 4, lettera a) premettere la seguente:

Oa) le funzioni amministrative esercitate dagli organi dello Stato comunque attinenti alla tutela ed alla garanzia dei principi fondamentali della Costituzione e dei diritti e dei doveri dei cittadini.

1. 30.

Giovanardi.

Al comma 4, lettera b), dopo le parole: preordinati alle aggiungere le parole: programmazione.

1. 55.

La Commissione.

Al comma 4, sopprimere la lettera c).

1. 31.

Fontan, Cavaliere, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi.

Al comma 4, sostituire la lettera c) con le seguenti:

c) i compiti di rilievo nazionale del sistema di protezione civile, per la difesa del suolo, per la tutela dell'ambiente e della salute; gli schemi di decreti legislativi, ai fini della individuazione dei compiti di rilievo nazionale, sono predisposti previa conforme delibera della conferenza Stato-Regioni;

c-bis) i compiti inerenti soggetti e attività dello spettacolo che ai sensi dei criteri indicati nell'articolo 2 della legge 30 maggio 1995, n. 203 siano considerati di rilievo nazionale, sentiti i presidenti delle regioni.

1. 32.

Frattini.

Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) i compiti di rilievo nazionale del sistema di protezione civile, per la difesa del suolo, per la tutela dell'ambiente e della salute, per gli indirizzi, le funzioni e i programmi nel settore dello spettacolo, per la ricerca, la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia; gli schemi di decreti legislativi, ai fini della individuazione dei compiti di rilievo nazionale, sono predisposti previa intesa con la conferenza Stato-Regioni; in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei Ministri delibera motivatamente in via definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Conseguentemente sopprimere la lettera d)

1. 52.

La Commissione

Al comma 4, lettera c) dopo le parole: protezione civile aggiungere le seguenti: compreso il coordinamento nelle situazioni di emergenza anche a livello locale.

1. 33.

Giovanardi.

Al comma 4, lettera c), dopo la parola: suolo, aggiungere le seguenti: per l'approvvigionamento e l'utilizzazione delle risorse idriche,.

1. 50.

Voglino, Di Bisceglie.

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: per la difesa del suolo, aggiungere le seguenti: , quelli di rilievo nazionale per la gestione degli atti immobiliari,

1. 34.

Volontè.

Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: soggetti ed attività dello spettacolo che ai sensi dei criteri indicati nell'articolo 2 della legge 30 maggio 1995, n. 203 siano considerati di rilievo nazionale con le seguenti: indirizzi, funzioni e programmi di rilievo nazionale nel settore dello spettacolo

1. 35.

Corsini, Di Bisceglie, Bracco.

Al comma 4, lettera d) sopprimere le parole: di rilievo nazionale.

1. 36.

Fontan, Cavaliere, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi.

Al comma 4, lettera d), sopprimere le parole: la ricerca, la produzione,

1. 37.

Frattini.

Al comma 4, lettera e) sopprimere le parole: dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e delle università degli studi.

1. 38.

Fontan, Cavaliere, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi.

Al comma 4, sopprimere la lettera f).

1. 39.

Fontan, Cavaliere, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Nell'ambito dei decreti legislativi da emanare sarà inserita una speciale normativa concernente il comune di Campione d'Italia in considerazione della sua peculiare situazione geografica di enclava italiana in territorio elvetico e della con-

seguinte specifica realtà istituzionale, oltre che socio-economica, che si sostanzia nella sua non appartenenza al territorio doganale italiana e dell'Unione Europea, nonché nella sua dipendenza dalle strutture della Confederazione Elvetica in materia di servizi essenziali.

1. 40.

Volontè.

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4-bis. Sono altresì esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le funzioni di rilievo nazionale inerenti al sistema di protezione civile, alla tutela dell'ambiente, alla difesa del suolo, alla tutela del patrimonio storico-artistico, nonché le funzioni preordinate ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi derivanti dal trattato dell'Unione europea e dagli accordi internazionali.

4-ter. Il rilievo nazionale di tali funzioni è individuato, previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e della commissione parlamentare per le questioni regionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con le Regioni, espressa in sede di conferenza Stato-Regioni.

1. 41.

Migliori, Armaroli, Menia, Selva, Cola, Nania.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. L'amministrazione dello Stato, allo scopo di garantire l'osservanza dei principi fondamentali della Costituzione, l'uguaglianza dei diritti e dei doveri dei cittadini nonché di assicurare livelli minimi uniformi nell'erogazione dei servizi, svolge le proprie funzioni ed organizza i propri uffici in ambito regionale, provinciale e comunale, ispirandosi ai principi del più ampio decentramento.

1. 42.

Giovanardi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Le funzioni di rilievo nazionale inerenti al sistema di protezione civile, alla tutela dell'ambiente, alla salute, al patrimonio storico-artistico, alle telecomunicazioni, alla ricerca scientifica, alla produzione e distribuzione dell'energia, nonché alle funzioni preordinate ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato dell'Unione europea e dagli accordi internazionali, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con le regioni, espressa in sede di Conferenza Stato-regioni.

1. 43.

Fontan, Cavaliere, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi, Stefani.

Al comma 6, dopo le parole: le regioni aggiungere le seguenti: e le province autonome di Trento e Bolzano

1. 44.

Boato, Frattini, Schmid, Paissan.

Al comma 6, sostituire le parole: , le province, i comuni e gli altri enti locali con le seguenti: e gli enti locali.

1. 51.

Boccia.

Al comma 6, sostituire le parole: nel rispetto delle esigenze di tutela ambientale, della sicurezza e della salute pubblica con le seguenti: nel rispetto delle esigenze della salute, della sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente.

1. 45.

Garra.

(Testo così modificato nel corso della seduta)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 2.

1. La disciplina legislativa delle funzioni e dei compiti conferiti alle regioni ai sensi della presente legge spetta alle regioni quando è riconducibile alle materie di cui all'articolo 117, primo comma, della Costituzione. Nelle restanti materie spetta alle regioni il potere di emanare norme attuative ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione. 2. In ogni caso, la disciplina della organizzazione e dello svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti ai sensi dell'articolo 1 è disposta, secondo le rispettive competenze e nell'ambito della rispettiva potestà normativa, dalle regioni e dagli enti locali.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Nelle restanti materie aggiungere le parole: e prioritariamente per cultura, industria, lavoro, energia, telecomunicazioni e organizzazione generale dell'istruzione scolastica.

2. 1.

Fontan, Cavaliere, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: È abrogata la funzione di indirizzo e coordinamento introdotta con la legge 16 maggio 1970, n. 281.

2. 2.

Fontan, Cavaliere, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi

Sopprimere il comma 2.

2. 3.

Zacchera, Migliori, Menia, Armaroli, Cola, Fragalà.

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 3.

1. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono:

a) individuati tassativamente le funzioni e i compiti da mantenere in capo alle amministrazioni statali, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 1;

b) indicati, nell'ambito di ciascuna materia, le funzioni e i compiti da conferire alle regioni anche ai fini di cui all'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e osservando il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3, lettera *a)* della presente legge, o da conferire agli enti locali territoriali o funzionali ai sensi degli articoli 128 e 118, primo comma, della Costituzione, nonché i criteri di conseguente e contestuale attribuzione e ripartizione tra le regioni, e tra queste e gli enti locali, dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative; il conferimento avviene gradualmente ed entro il periodo massimo di tre anni, assicurando l'effettivo esercizio delle funzioni conferite;

c) individuati le procedure e gli strumenti di raccordo, anche permanente, con eventuale modificazione o nuova costituzione di forme di cooperazione strutturali e funzionali, che consentano la collaborazione e l'azione coordinata tra enti locali, tra regioni e tra i diversi livelli di governo e di amministrazione anche con eventuali interventi sostitutivi nel caso di inadempienza delle regioni e degli enti locali nell'esercizio delle funzioni ammi-

nistrative ad essi conferite, nonché la presenza e l'intervento, anche unitario, di rappresentanti statali, regionali e locali nelle diverse strutture, necessarie per l'esercizio delle funzioni di raccordo, indirizzo, coordinamento e controllo;

d) soppresse, trasformate o accorpate strutture centrali e periferiche interessate dal conferimento di funzioni e compiti con le modalità e nei termini di cui all'articolo 7, comma 3, salvaguardando l'integrità di ciascuna regione e l'accesso delle comunità locali alle strutture sovraregionali;

e) individuate le modalità e le procedure per il trasferimento del personale statale senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;

f) previste le modalità e le condizioni con le quali l'amministrazione dello Stato può avvalersi, per la cura di interessi nazionali, di uffici regionali e locali, d'intesa con gli enti interessati o con gli organismi rappresentativi degli stessi;

g) individuate le modalità e le condizioni per il conferimento a idonee strutture organizzative di funzioni e compiti che non richiedano, per la loro natura, l'esercizio esclusivo da parte delle regioni e degli enti locali;

h) previste le modalità e le condizioni per l'accessibilità da parte del singolo cittadino temporaneamente dimorante al di fuori della propria residenza ai servizi di cui voglia o debba usufruire.

2. Speciale normativa è emanata con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 per il comune di Campione d'Italia, in considerazione della sua collocazione territoriale separata e della conseguente peculiare realtà istituzionale, socio-economica, valutaria, doganale, fiscale e finanziaria.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

Al comma 1, lettera a) sopprimere le seguenti parole: ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 1.

3. 1.

Fontan, Cavaliere, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi,

Al comma 1, lettera a) aggiungere il seguente periodo: Tali funzioni e compiti risultano comunque ricompresi esclusivamente nell'elenco di cui al terzo comma dell'articolo 1.

3. 2.

Migliori, Menia, Armaroli, Zaccchera, Selva, Nenia.

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: anche ai fini *aggiungere:* e secondo le procedure

3. 3.

Migliori, Menia, Armaroli, Fragalà.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: gradualmente *con le seguenti:* entro un periodo complessivo di 1 anno

3. 4.

Migliori, Menia, Armaroli, Cola.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: Il conferimento riguarda altresì tutte le funzioni e i compiti già attribuiti ai Commissari del Governo che in virtù della presente legge sono delegati alle regioni ed agli enti locali.

3. 5.

Zeller, Caveri, Brugger, Widmann, Detomas.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) individuati le procedure ed i modelli di raccordo permanente tra i diversi livelli di governo al fine di assicurare che agli enti locali sia garantita la piena autonomia nell'esercizio delle funzioni e dei compiti.

3. 6.

Scoca, Teresio Delfino.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) individuate le procedure ed i modelli di raccordo permanente tra i diversi livelli di governo al fine di assicurare che agli enti locali sia garantita la piena autonomia nell'esercizio delle funzioni e dei compiti nell'ambito dell'attività di programmazione ed organizzazione affidata alle regioni e che le amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, nelle materie conferite svolgano esclusivamente funzioni di indirizzo e coordinamento.

3. 7.

Giovanardi.

Al comma 1, lettera d), sopprimere la parola: trasformate

3. 8.

Fontan, Cavaliere, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi, Stefani.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: Sono comunque soppresse le prefetture.

3. 9.

Fontan, Cavaliere, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi.

Al comma 1, lettera e) sostituire le parole: per la finanza pubblica con le seguenti: per il bilancio dello Stato.

3. 10.

Zeller, Caveri, Brugger, Widmann, Detomas.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

3. 11.

Garra.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Speciale normativa è emanata con i decreti di cui all'articolo 1, per il comune di Campione d'Italia, in considerazione della sua collocazione territoriale separata, della conseguente peculiare realtà istituzionale e socio-economica, della sua non appartenenza al territorio doganale italiano e dell'Unione Europea, della sua dipendenza dalle strutture della Confederazione Elvetica in materia di servizi essenziali, della circolazione nel relativo territorio comunale del franco svizzero quale valuta corrente.

3. 12.

Fontan, Cavaliere, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi.

Al comma 2, sopprimere la parola: , valutaria.

3. 13.

Migliori, Menia, Napoli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I decreti adottati ai sensi dell'articolo 1, concernenti la materia del lavoro per profili diversi da quelli di cui al comma 3 dello stesso articolo, trasferiscono le funzioni relative ai servizi per l'impiego, sulla base dei seguenti ulteriori criteri e principi direttivi:

a) possibilità di affidare l'attività di mediazione tra domanda e offerta di

lavoro anche a soggetti costituiti in forma di società per azioni con caratteristiche minime di garanzia e affidabilità patrimoniale;

b) unificazione progressiva delle funzioni di osservazione e analisi delle tendenze generali del mercato del lavoro e delle situazioni locali con i compiti di programmazione degli interventi per la formazione e lo sviluppo della professionalità.

3. 14

Frattini.

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

1. Nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, le regioni, in conformità ai singoli ordinamenti regionali, conferiscono alle province, ai comuni e agli altri enti locali tutte le funzioni che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale.

Al conferimento delle funzioni le regioni provvedono sentite le rappresentanze degli enti locali. Possono altresì essere ascoltati anche gli organi rappresentativi delle autonomie locali ove costituiti dalle leggi regionali.

2. Gli altri compiti e funzioni di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, vengono conferiti a regioni, province, comuni ed altri enti locali con i decreti legislativi di cui all'articolo 1.

3. I conferimenti di funzioni di cui ai commi 1 e 2 avvengono nell'osservanza dei seguenti principi fondamentali:

a) il principio di sussidiarietà, con l'attribuzione della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai comuni, alle province e alle comunità montane, secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e organizzative, con l'esclusione delle sole funzioni incompati-

bili con le dimensioni medesime, attribuendo le responsabilità pubbliche anche al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità, alla autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati;

b) il principio di completezza, con la attribuzione alla regione dei compiti e delle funzioni amministrative non assegnati ai sensi della lettera a), e delle funzioni di programmazione;

c) il principio di efficienza, anche con la soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui;

d) il principio di cooperazione tra Stato, regioni ed enti locali;

e) i principi di responsabilità ed unicità dell'amministrazione, con la conseguente attribuzione ad un unico soggetto delle funzioni e dei compiti connessi, strumentali e complementari, e quello di identificabilità in capo ad un unico soggetto anche associativo della responsabilità di ciascun servizio o attività amministrativa;

f) il principio di omogeneità, tenendo conto in particolare delle funzioni già esercitate con l'attribuzione di funzioni e compiti omogenei allo stesso livello di governo;

g) il principio di adeguatezza, in relazione all'idoneità organizzativa dell'amministrazione ricevente a garantire, anche in forma associata con altri enti, l'esercizio delle funzioni;

h) il principio di differenziazione nell'allocazione delle funzioni in considerazione delle diverse caratteristiche, anche associative, demografiche, territoriali e strutturali degli enti riceventi;

i) il principio della copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite;

l) il principio di autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità degli enti locali nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti.

4. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 il Governo provvede anche a:

a) delegare alle regioni i compiti di programmazione e amministrazione in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale sia ferroviari che effettuati con qualsiasi altra modalità; attribuire alle regioni il compito di definire, di concerto con gli enti locali, il livello dei servizi minimi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini, servizi i cui costi sono a carico dei bilanci regionali, prevedendo che i costi dei servizi ulteriori rispetto a quelli minimi siano a carico degli enti locali che ne programmino l'esercizio; prevedere che l'attuazione delle deleghe e l'attribuzione delle relative risorse alle regioni siano precedute da appositi accordi di programma tra il Ministro dei trasporti e della navigazione e le regioni medesime, sempreché gli stessi accordi siano perfezionati entro il 30 giugno 1999;

b) prevedere che le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolino l'esercizio dei servizi con qualsiasi modalità effettuati e in qualsiasi forma affidati, sia in concessione che nei modi di cui agli articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, mediante contratti di servizio pubblico, che rispettino gli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1191/69 ed il regolamento (CEE) 1893/91, che abbiano caratteristiche di certezza finanziaria e copertura di bilancio e che garantiscano entro il 1° gennaio 2000 il conseguimento di un rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura; definire le modalità per incentivare il superamento degli assetti monopolistici nella gestione dei servizi di trasporto urbano e extraurbano e per introdurre regole di concorrenzialità nella periodica assegna-

zione delle concessioni; definire le modalità di subentro delle regioni entro il 1° gennaio 2000 con propri autonomi contratti di servizio regionale al contratto di servizio pubblico tra Stato e Ferrovie dello Stato Spa per servizi di interesse locale e regionale;

c) ridefinire, riordinare e razionalizzare, sulla base dei principi e criteri di cui al comma 3 del presente articolo, al comma 1 dell'articolo 12 e agli articoli 14, 17 e 20, comma 5, per quanto possibile individuando momenti decisionali unitari, la disciplina relativa alle attività economiche ed industriali, in particolare per il sostegno e lo sviluppo delle imprese operanti nell'industria, nel commercio, nell'artigianato, nel comparto agroindustriale e nei servizi alla produzione, le politiche regionali, strutturali e di coesione della Unione europea, ivi compresi gli interventi nelle aree depresse del territorio nazionale, la ricerca applicata, l'innovazione tecnologica e i servizi alla produzione, la promozione della internazionalizzazione e della competitività delle imprese nel mercato globale e la promozione della razionalizzazione della rete commerciale anche in relazione all'obiettivo del contenimento dei prezzi e dell'efficienza della distribuzione, la cooperazione nei settori produttivi e il sostegno dell'occupazione e quelle relative alla realizzazione, all'ampliamento, alla ristrutturazione e riconversione degli impianti industriali ed all'avvio degli impianti medesimi, nonché alla creazione, ristrutturazione e valorizzazione di aree industriali ecologicamente attrezzate, con particolare riguardo alle dotazioni ed impianti di tutela dell'ambiente, della sicurezza e della salute pubblica.

5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e del principio di sussidiarietà di cui al comma 3, lettera a), del presente articolo, ciascuna regione è tenuta ad adottare, entro otto mesi dall'emanazione di ciascun decreto legislativo, la legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali e di quelle man-

tenute in capo alla regione stessa. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 individuano una ripartizione di funzioni tra regioni ed enti locali da applicarsi nel caso in cui la legge regionale non venga adottata entro il termine indicato, e comunque sino all'emanazione della legge stessa.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL SEGNO DI LEGGE

ART. 4.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: anche al fine di favorire con la seguente: favorendo.

4. 1.

Scoca, Teresio Delfino.

Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Si procederà altresì alla individuazione di funzioni e compiti con natura e caratteristiche tali che il loro esercizio può essere utilmente attribuito alla autonomia ed iniziativa dei privati.

4. 2.

Frattini.

Al comma 3, lettera c), dopo le parole: di efficienze aggiungere: e di economicità.

4. 18.

La Commissione.

Al comma 3 sostituire la lettera d) con la seguente:

d) il principio di cooperazione tra Stato, regioni ed enti locale anche al fine di garantire un'adeguata partecipazione alle iniziative adottate nell'ambito dell'Unione europea.

*4. 9.

Governo.

Al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) il principio di cooperazione tra Stato, regioni ed enti locale anche al fine di garantire un'adeguata partecipazione alle iniziative adottate nell'ambito dell'Unione europea.

***4. 14.**

Ruberti, Ferrari.

Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: tra Stato, regioni ed enti locali con le seguenti: e collaborazione tra Stato, regioni ed enti locali anche attraverso la creazione di organismi misti per settori di attività ed il potenziamento dei commissariati di Governo nelle regioni.

4. 3.

Teresio Delfino, Scoca.

Al comma 4, lettera a) sopprimere le parole: e locale sia ferroviari che effettuati in qualsiasi altra modalità.

4. 4.

Garra.

All'articolo 4, comma 4, lettera a), sostituire le parole: di concerto con le seguenti: d'intesa.

4. 22.

Governo.

Al comma 4, lettera a), sopprimere le parole: sia ferroviari che effettuati in qualsiasi altra modalità.

4. 16.

La Commissione.

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: di concerto con con la seguente: sentiti

4. 5.

Migliori, Menia, Armaroli, Menia.

Al comma 4, lettera b), dopo le parole: costi operativi, al netto dei costi di infrastrutture aggiungere le seguenti: previa applicazione della Direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991 ai trasporti ferroviari d'interesse regionale e locale.

4. 10.

Sanza, Delfino.

Al comma 4, lettera b) dopo le parole: costi di infrastruttura, aggiungere le seguenti: prevedendo che ai contributi in conto esercizio corrisposti per effetto dei contratti di servizio alle aziende di trasporto pubblico locale, al pari delle somme che gli Enti locali proprietari o soci hanno versato o verseranno per il ripiano delle perdite di esercizio ed ai contributi statali corrisposti per effetto del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833 convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18.

4. 11.

Angelici.

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: periodica assegnazione delle concessioni con le seguenti: periodico affidamento dei servizi.

4. 17.

La Commissione.

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: periodica assegnazione delle concessioni con le seguenti: periodica assegnazione dei servizi.

4. 12.

Sanza, Teresio Delfino.

All'articolo 4, comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:

« c) ridefinire, riordinare e razionalizzare, sulla base dei principi e criteri di cui al comma 3 del presente articolo, al comma 1 dell'articolo 12 e agli articoli 14, 17 e 20, comma 5, per quanto possibile individuando momenti decisionali unitari, la disciplina relativa alle attività economiche ed industriali, in particolare per quanto riguarda il sostegno e lo sviluppo delle imprese operanti nell'industria, nel commercio, nell'artigianato, nel comparto agroindustriale e nei servizi alla produzione; per quanto riguarda le politiche regionali, strutturali e di coesione della Unione europea, ivi compresi gli interventi nelle aree depresse del territorio nazionale, la ricerca applicata, l'innovazione tecnologica, la promozione della internazionalizzazione e della competitività delle imprese nel mercato globale e la promozione della razionalizzazione della rete commerciale anche in relazione all'obiettivo del contenimento di prezzi e dell'efficienza della distribuzione; per quanto riguarda la cooperazione nei settori produttivi e il sostegno dell'occupazione per quanto riguarda le attività relative alla realizzazione, all'ampliamento, alla ristrutturazione e riconversione degli impianti industriali, all'avvio degli impianti medesimi e alla creazione, ristrutturazione e valorizzazione di aree industriali ecologicamente attrezzate, con particolare riguardo alle dotazioni ed impianti di tutela dell'ambiente, della sicurezza e della salute pubblica ».

4. 20.

Governo.

Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: per quanto possibile individuando momenti decisionali unitari con le seguenti: individuando, ove necessario, sedi decisionali unitarie

4. 7.

Garra.

Al comma 4, lettera c) dopo le parole: della salute aggiungere le seguenti: dell'assistenza sociale

4. 6

Giannotti, Signorino, Maura
Cossutta, Fioroni, Bolognesi.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 4.13
DEL GOVERNO.

All'emendamento 4.13, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Qualora la regione non provveda entro il termine indicato il Governo è delegato ad emanare, entro i successivi tre mesi, sentita la regione interessata, uno o più decreti legislativi di ripartizione di funzioni tra regioni ed enti locali. Sullo schema di decreto legislativo è acquisito, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 5 e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Le disposizioni del decreto legislativo si applicano fino all'emanazione della legge regionale.

0. 4. 13. 1

Giovanardi, Scoca.

All'emendamento 4.13, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Qualora la regione non provveda entro il termine indicato il Governo è delegato ad emanare, entro i successivi novanta giorni, sentite le regioni inadempienti, uno o più decreti legislativi di ripartizione di funzioni tra regione ed enti locali le cui disposizioni si applicano fino all'entrata in vigore della legge regionale.

0. 4. 13. 2

Boccia.

(Testo così modificato nel corso della seduta)

Sostituire il comma 5, con il seguente:

5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e del principio di sussidiarietà di cui al comma 3, lettera a), del presente articolo, ciascuna regione adotta, entro sei mesi dall'emanazione di ciascun decreto legislativo, la legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali e di quelle mantenute in capo alla regione stessa. Entro tre mesi dal termine predetto, il Governo è delegato ad emanare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e del procedimento prevista dalla presente legge, decreti legislativi che individuano una ripartizione di funzioni tra regioni ed enti locali da applicarsi per i casi in cui le leggi regionali non siano state adottate entro il termine indicato, e comunque sino alla data di entrata in vigore della legge.

4. 13.

Governo.

(Testo così modificato nel corso della seduta)

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: e comunque sino all'emanazione della legge stessa.

4. 8.

Migliori, Menia, Armaroli, Menia.

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 5.

1. È istituita una Commissione bicamerale, composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari.

2. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il

presidente formano l'ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza. Sino alla costituzione della Commissione, il parere, ove occorra, viene espresso dalle competenti Commissioni parlamentari.

3. La Commissione ha sede presso la Camera dei deputati. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.

4. La Commissione:

a) esprime i pareri previsti dagli articoli 6, 7, commi 2 e 3, 11, comma 2, 13, comma 2, 15, comma 2, e 20, comma 3 della presente legge;

b) verifica periodicamente lo stato di attuazione delle riforme previste dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere. A tal fine si avvale dei poteri previsti dai regolamenti delle Camere.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.

Sopprimerlo.

5. 1

Fontan, Cavaliere, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi.

All'articolo 5, comma 4, alla lettera b) sopprimere l'ultimo periodo.

5. 2.

Governo.

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 6.

1. Sugli schemi di decreto legislativo di cui all'articolo 1 il Governo acquisisce il parere della Commissione di cui all'arti-

colo 5-bis e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, che devono essere espressi entro quaranta giorni dalla ricezione degli schemi stessi. Il Governo acquisisce altresì i pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Città e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane; tali pareri devono essere espressi entro venti giorni dalla ricezione degli schemi stessi. I pareri delle Conferenze sono immediatamente comunicati alle Commissioni parlamentari predette.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTO
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL DI-
SEGNO DI LEGGE

ART. 6.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 6.7
DEL GOVERNO.

All'emendamento 6.7, sostituire le parole: Stato-città ed autonomie locali con le seguenti: Stato-enti locali.

0. 6. 7. 1.

Boccia.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6.

1. Sugli schemi di decreto legislativo di cui all'articolo 1 il Governo acquisisce il parere della Commissione di cui all'articolo 5 e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, che devono essere espressi entro quaranta giorni dalla ricezione degli schemi stessi. Il Governo acquisisce altresì i pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-

Città e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane; tali pareri devono essere espressi entro venti giorni dalla ricezione degli schemi stessi. I pareri delle Conferenze sono immediatamente comunicati alle Commissioni parlamentari predette. Decorsi inutilmente i termini previsti dal presente articolo, i decreti legislativi possono essere comunque emanati".

6. 7.

Governo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di cui all'articolo 1 con le seguenti: di cui alla presente legge.

6. 8.

Boccia.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: parere, aggiungere la seguente: vincolante

6. 1.

Fontan, Cavaliere, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: della Commissione di cui all'articolo 5 e

6. 2.

Fontan, Cavaliere, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: altresì i pareri con le seguenti: altresì il parere vincolante

Conseguentemente, al medesimo comma 1, secondo periodo, dopo le parole: di Bolzano e aggiungere le seguenti: il parere

6. 4.

Frattini.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: e della Conferenza Stato-città e autonomie locali con le seguenti: dell'ANCI, dell'UNCEM e dell'UPI.

6. 3

Scoca, Teresio Delfino.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: Stato-città e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle Comunità Montane con le seguenti: Stato-Enti Locali.

6. 9.

Boccia.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il parere espresso dalla Conferenza Stato-Regioni si intende vincolante, salvo una successiva deliberazione del Consiglio dei Ministri per la conferma o la modifica, in via definitiva, dello schema di decreto.

6. 5.

Frattoni.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. le Commissioni parlamentari di cui al comma 1, si pronunciano una volta acquisito il parere delle Conferenze di cui al comma 1.

6. 6.

Armaroli, Migliori, Menia, Selva, Zacchera.

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 7.

1. Ai fini della attuazione dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze temporali e modalità dagli stessi previste, alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire, alla loro ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed ai

conseguenti trasferimenti si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati e il Ministro del tesoro. 2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 è acquisito il parere della Commissione di cui all'articolo 5, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza Stato-Città e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Sugli schemi, inoltre, sono sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali funzionali ed è assicurata la consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

3. Al riordino delle strutture di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), si provvede, con le modalità e i criteri di cui al comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'articolo 13, comma 1, della presente legge, entro novanta giorni dalla adozione di ciascun decreto di attuazione di cui al comma 1 del presente articolo. Per i regolamenti di riordino, il parere del Consiglio di Stato è richiesto entro cinquantacinque giorni ed è reso entro trenta giorni dalla richiesta. In ogni caso, trascorso inutilmente il termine di novanta giorni, il regolamento è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. In sede di prima emanazione gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere della Commissione di cui all'articolo 5, entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso tale termine i regolamenti possono essere comunque emanati.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DISEGNO DI LEGGE

ART. 7.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il decreto ha natura regolamentare ed è emanato secondo le

disposizioni dell'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 400, modificato dall'articolo 11, comma 1, della presente legge.

7. 1.

Garra.

Al comma 1, infine, aggiungere il seguente periodo: Il trasferimento dei beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la parallela soppressione o il ridimensionamento dell'amministrazione statale periferica, in rapporto ad eventuali compiti residui.

7. 14.

La Commissione.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 è acquisito il parere della Commissione di cui all'articolo 5, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, della Conferenza Stato-Città e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane. Sugli schemi, inoltre, sono sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali funzionali ed è assicurata la consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. I pareri devono essere espressi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine i decreti possono comunque essere emanati.

7. 12.

Governo.

Ai commi 2 e 3, sopprimere le parole: della Commissione di cui all'articolo 5

7. 2.

Fontan, Cavaliere, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: e di Bolzano, *aggiungere le seguenti:* il parere.

Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, dopo le parole: articolo 4-bis *aggiungere le seguenti:* nonché la conforme delibera

7. 3.

Frattini.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: della Conferenza Stato-città e autonomie locali *con le seguenti:* dell'ANCI, dell'UNCEM e dell'UPI.

7. 4.

Scoca, Teresio Delfino.

Al comma 2, sopprimere le parole: ed è assicurata la consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

7. 11.

Marzano.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: organizzazioni sindacali *aggiungere le seguenti:* e categoriali

7. 5.

Migliori, Armaroli, Menia.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al conferimento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), si provvede tenuto conto che:

a) al Presidente della Giunta Regionale sono trasferite le competenze di cui:

1) all'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185;

2) all'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

3) all'articolo 15 della legge 1 aprile 1981, n. 121;

b) al Presidente della Giunta Provinciale sono trasferite le competenze di cui:

1) articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E;

2) all'articolo 2 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773;

3) all'articolo 17 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203;

c) al Sindaco sono trasferite le competenze di cui:

1) articolo 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65;

2) all'articolo 20 del Regio Decreto 31 agosto 1907, n. 690;

3) agli articoli 27 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

7. 6.

Fontan, Cavaliere, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi, Stefani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al conferimento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), si provvede tenuto conto che:

a) alle Regioni sono trasferite le competenze di cui al:

1) Regio decreto-legge 25 luglio 1904, n. 523;

2) Regio decreto-legge 14 agosto 1920, n. 1285;

3) Regio decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1102;

4) Regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448;

5) alla legge 16 giugno 1939, n. 1111;

b) al Presidente della Giunta Provinciale sono trasferite le competenze di cui:

1) articoli 2 e 3 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899;

2) articolo 3, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61;

3) articoli 48, 71 e 72 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

c) al Sindaco sono trasferite le competenze di cui:

1) articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1957, n. 1397;

2) all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, n. 1616;

3) articoli 5, 6 e 8 della legge 15 maggio 1986, n. 194.

7. 7.

Fontan, Cavaliere, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al conferimento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), si provvede tenuto conto che:

a) al Presidente della giunta provinciale sono trasferite le competenze di cui:

1) articolo 3, della legge 7 giugno 1991, n. 182;

2) articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1991, n. 254;

3) articolo 84, del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773;

4) articoli 3 e 14, del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66;

b) al sindaco sono trasferite le competenze di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 362, e al consiglio comunale sono trasferite le competenze di cui all'articolo 289, del regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

7. 8.

Fontan, Cavaliere, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi.

Al comma 3, quarto periodo, sopprimere le parole: In sede di prima emanazione

7. 9.

Migliori, Armaroli, Menia.

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

7. 10

Armaroli, Migliori, Menia.

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 8.

1. Gli atti di indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative regionali, gli atti di coordinamento tecnico, nonché le direttive relative all'esercizio delle funzioni delegate, sono adottati previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, o con la singola regione interessata.

2. Qualora nel termine di quarantacinque giorni dalla prima consultazione l'intesa non sia stata raggiunta, gli atti di cui al comma 1 sono adottati con deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta.

3. Gli atti di indirizzo e coordinamento, gli atti di coordinamento tecnico,

nonché le direttive adottate con deliberazione del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari.

4. Sono abrogate le seguenti disposizioni concernenti funzioni di indirizzo e coordinamento dello Stato:

a) l'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

b) l'articolo 4, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, limitatamente alle parole da: «nonché la funzione di indirizzo» fino a: «n. 382» e secondo comma, limitatamente alle parole da: «e nell'ambito» fino a: «comma precedente» nonché il terzo comma del medesimo articolo, limitatamente alle parole: «impartisce direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni, che sono tenute ad osservarle, ed»;

b) l'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il primo comma del medesimo articolo limitatamente alle parole da: «nonché la funzione di indirizzo» fino a: «n. 382» e alle parole «e con la Comunità economica europea», nonché il terzo comma del medesimo articolo, limitatamente alle parole: «impartisce direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni, che sono tenute ad osservarle, ed»;

c) l'articolo 2, comma 3, lettera d) della legge 23 agosto 1988, n. 400, limitatamente alle parole: «gli atti di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni e, nel rispetto delle disposizioni statutarie, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano»;

d) l'articolo 13, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, limitatamente alle parole: «anche per quanto concerne le funzioni statali di indirizzo e coordinamento»;

e) l'articolo 1, comma 1, lettera hh), della legge 12 gennaio 1991, n. 13.

5. È soppresso l'ultimo periodo della lettera a) del primo comma dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 8.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e previo parere delle commissioni parlamentari competenti.

8. 1.

Menia, Migliori, Armaroli.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Qualora nel termine di 90 giorni dalla prima consultazione l'intesa non sia stata raggiunta, gli stessi atti sono adottati con deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

8. 2.

Scoca, Teresio Delfino.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. In caso di urgenza il Consiglio dei Ministri può provvedere senza l'osservanza delle procedure di cui ai commi 1 e 2. I provvedimenti così adottati sono sottoposti all'esame degli organi di cui ai commi 1 e 2 entro i successivi quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri è tenuto a riesaminare i provvedimenti in ordine ai quali siano stati espressi pareri negativi.

8. 3.

Governo.

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 9.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata in

vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a definire ed ampliare le attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Nell'emanazione del decreto legislativo il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) potenziamento dei poteri e delle funzioni della Conferenza prevedendo la partecipazione della medesima a tutti i processi decisionali di interesse regionale, interregionale ed infraregionale almeno a livello di attività consultiva obbligatoria;

b) semplificazione delle procedure di raccordo tra Stato e regioni attraverso la concentrazione in capo alla Conferenza di tutte le attribuzioni relative ai rapporti tra Stato e regioni anche attraverso la soppressione di comitati, commissioni e organi omologhi all'interno delle amministrazioni pubbliche.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 9.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a definire ed ampliare le attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, unificandola, per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali. Nell'emanazione del decreto legislativo il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) potenziamento dei poteri e delle funzioni della Conferenza prevedendo la

partecipazione della medesima a tutti i processi decisionali di interesse regionale, interregionale ed infraregionale almeno a livello di attività consultiva obbligatoria;

b) semplificazione delle procedure di raccordo tra Stato e regioni attraverso la concentrazione in capo alla Conferenza di tutte le attribuzioni relative ai rapporti tra Stato e regioni anche attraverso la soppressione di comitati, commissioni e organi omologhi all'interno delle amministrazioni pubbliche;

c) definizione delle forme e modalità della partecipazione dei rappresentanti dei comuni, delle province e delle comunità montane.

2. Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, i pareri richiesti dalla presente legge alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali sono espressi dalla Conferenza unificata.

9. 5.

Governo.

(Questo emendamento è stato integrato, nel corso della seduta, con l'emendamento 9. 4)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: consultiva obbligatoria aggiungere le seguenti: e di norma vincolante.

9. 1.

Frattini.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: consultiva obbligatoria aggiungere le seguenti: e vincolante.

9. 2.

Frattini.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: la concentrazione in capo con le seguenti: l'attribuzione

9. 3

Fontan, Cavaliere, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi.

Al comma 1, aggiungere infine la seguente lettera: c) specificazione delle materie per le quali è obbligatoria l'intesa e della disciplina per i casi di dissenso.

9. 4.

Boccia.

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO.

ART. 10.

1. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 10.

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: e comunque contestualmente con l'approvazione del bilancio annuale dello Stato.

10. 1.

Migliori, Menia, Armaroli, Selva, Fragalà, Cola.

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO II.

ART. 11.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;

b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, nonché gli enti privati, controllati direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;

c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso.

2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della Commissione di cui all'articolo 5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi.

3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.

4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge, di coordinarle con i decreti legislativi emanati ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 dicembre 1997. A tal fine i decreti legislativi si atterranno ai principi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui all'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a partire dal principio della separazione tra compiti e responsabilità di direzione politica e compiti e responsabilità di direzione delle amministrazioni, nonché, ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera a), l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica;

c) semplificare e rendere più spedite le procedure di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui è conferita la rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva al-

l'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;

d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possono distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano costituire un comitato di settore;

f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali è dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla certificazione delle compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla Corte dei conti, che può richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti dovrà pronunciarsi entro il termine di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione e il testo dell'accordo sono trasmessi al comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN ha mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire al-

l'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;

g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera *a)*, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorchè concernenti ai fini della disapplicazione in via incidentale atti amministrativi presupposti, prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di controversie, anche relative alla responsabilità civile della pubblica amministrazione, in materia di interventi edilizi, urbanistici e di servizi pubblici, prevedendo altresì un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti;

h) prevedere procedure di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro.

5. Il termine di cui all'articolo 2, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è riaperto fino al 31 maggio 1997.

6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i principi ed i criteri direttivi previsti dal medesimo comma 4, nonchè sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni dell'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera *e)* le parole: «ai dirigenti generali ed equiparati» sono soppresse; alla lettera *i)* le parole: «prevedere che nei limiti di cui alla lettera *h)* la contrattazione sia nazionale e decentrata» sono sostituite dalle seguenti: «prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e

il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato»; la lettera q) è abrogata; alla lettera t) dopo le parole: «concorsi unici per profilo professionale» sono inserite le seguenti: «, da espletarsi a livello regionale.».

7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 11.

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente: a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministeri, tramite la soppressione dei ministeri operanti nelle materie di esclusiva competenza regionale e anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo.

11. 1.

Migliori, Menia, Armaroli, Fragalà, Zacchera, Selva.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: fusione di Ministeri aggiungere le seguenti: operanti nelle materie di competenza regionale

11. 2.

Scoca, Teresio Delfino.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: nonché gli enti privati, aggiungere la seguente: interamente.

11. 24.

Giovanardi, Scoca.

Al comma 1 sostituire la lettera c) con la seguente:

c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

11. 25.

Governo.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) impostare l'attività di competenza delle amministrazioni correlando il valore della legittimità degli atti e delle procedure con le esigenze di potenziamento dei meccanismi e degli strumenti di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati da realizzare.

11. 3.

Armaroli, Cola, Migliori.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: amministrazioni pubbliche aggiungere le seguenti: , con esclusione dei meccanismi di valutazione di scuole e università;

11. 4.

Melograni, Palumbo, Aprea, Frattini, Aracu, Bonaiuti, Cavanna Scirea, Michelini, Romani, Rossetto, Vito.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) riordinare e razionalizzare le competenze e gli interventi diretti a promuovere e sostenere lo sviluppo economico ed industriale, le attività e i prodotti industriali, la realizzazione di iniziative industriali, la ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nei settori medesimi.

11. 5

Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della Commissione di cui all'articolo 5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

11. 26.

Governo.

Al comma 2 sostituire le parole: della Commissione di cui all'articolo 5 *con le seguenti:* vincolante delle competenti commissioni parlamentari.

11. 6.

Fontan, Cavaliere, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi.

Sopprimere il comma 3.

11. 7.

Armaroli, Cola, Migliori, Zacherera.

All'articolo 11, comma 4, aliena, primo periodo, dopo la parola: legge *sopprimere la , e aggiungere la parola:* e.

11. 40.

Governo.

All'articolo 11, comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: A tal fine i decreti legislativi si atterranno *con le seguenti:* A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene.

11. 39.

Governo.

Al comma 4 sostituire la lettera d) con la seguente: d) prevedere che i decreti delegati relativi ai dipendenti pubblici che svolgano nei vari comparti qualificate attività professionali implicanti l'iscrizione

agli albi istituiscano con una normativa organica il ruolo unico professionale presso le pubbliche amministrazioni, articolato in due qualifiche professionali, la prima riservata ai professionisti laureati e la seconda riservata ai geometri, ai periti industriali e ai periti agrari, nonché prevedere che la contrattazione distingua la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente l'area autonoma delle categorie professionali dipendenti.

***11. 27.**

De Franciscis, Teresio Delfino.

Al comma 4, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) prevedere che i decreti delegati relativi ai dipendenti che svolgano nei vari comparti qualificate attività professionali implicanti l'iscrizione agli albi istituiscano con una normativa organica il ruolo unico professionale presso le pubbliche amministrazioni, articolato in due qualifiche professionali, la prima riservata ai professionisti laureati e la seconda riservata ai geometri, ai periti industriali e ai periti agrari, nonché prevedere che la contrattazione distingua la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente l'area autonoma delle categorie professionali dipendenti.

***11. 23.**

Mario Pepe.

Al comma 4, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e stabiliscano altresì una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca.

*** 11. 8.**

Corsini, Di Bisceglie, Bracco.

Al comma 4, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e stabiliscano altresì una distinta disciplina per gli altri

dipendenti pubblici che svolgano qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca.

* 11. 9.

Frattini.

All'articolo 11, comma 4, lettera f), sostituire le parole: è dell'ARAN, con le parole: sia dall'ARAN; le parole: dovrà pronunciarsi con le parole: si pronunci; le parole: sono trasmessi, con le parole: siano trasmessi; le parole: ha mandato con le parole: abbia mandato.

11. 38.

Governo.

Al comma 4 sostituire la lettera g) con la seguente:

g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a), tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorché concernenti ai fini della disapplicazione in via incidentale atti amministrativi presupposti, prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresì un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti.

11. 28.

Governo.

Al comma 4, alla lettera g), sostituire le parole: ancorché concernenti ai fini delle disapplicazioni in via incidentale atti amministrativi presupposti con le seguenti:

ancorché concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti ai fini della disapplicazione.

11. 34.

La Commissione.

Al comma 4, lettera g), sopprimere, in fine, le seguenti parole: prevedendo altresì un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti.

11. 10.

Garra.

Al comma 4, lettera g), sostituire le parole da la contestuale devoluzione fino alla fine del comma, con le seguenti: infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresì un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti.

11. 29.

Governo.

Al comma 4 sopprimere la lettera h).

11. 11.

Frattini, Boato.

Al comma 4 aggiungere, in fine, la seguente lettera:

i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della Funzione pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della Pubblica amministrazione e le modalità di raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonché l'adozione di codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle singole amministrazioni di organismi di controllo e consulenza sul-

l'applicazione dei codici e le modalità di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica.

11. 30.

Governo.

Al comma 5 sostituire le parole 31 maggio 1997 con le seguenti: 31 luglio 1997.

11. 31.

Governo.

Sopprimere il comma 6.

11. 12.

Armaroli, Cola, Migliori.

Al comma 6, sostituire le parole: con i principi e i criteri direttivi previsti dal medesimo comma 4, nonché sono con le seguenti: con i medesimi. Sono.

11. 35.

La Commissione.

(Testo così modificato nel corso della seduta)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Il Ministero dei trasporti e della navigazione, Direzione generale aviazione civile, è altresì autorizzato per la copertura dei posti disponibili a seguito della definizione ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 29 del 1993 della pianta organica, a bandire concorsi per titoli e colloquio riservati al proprio personale di ruolo in possesso dei requisiti previsti dalla lettera c), comma 206, dell'articolo 3 della legge n. 549 del 1995. Alla copertura dei costi si provvede attraverso i risparmi di gestione sui propri capitoli di bilancio.

11. 13.

Teresio Delfino, Scoca.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, capoverso 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, le parole « occasionalmente e con criteri di flessibilità » sono sostituite dalla seguente: « anche ».

11. 14.

Fontan, Cavaliere, Luciano Dussin, Fontanini

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, capoverso 1, lettera t), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, dopo le parole « concorsi unici per profilo professionale » sono aggiunte le seguenti: « da espletarsi a livello regionale con riserva dell'80 per cento dei posti da coprirsi nell'ambito regionale dai residenti nella rispettiva regione. »

11. 15.

Fontan, Cavaliere, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, capoverso 1, lettera t), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, dopo le parole « concorsi unici per profilo professionale » sono aggiunte le seguenti: « da espletarsi a livello regionale con riserva dei tre quinti dei posti da coprirsi nell'ambito regionale dai residenti nella rispettiva regione. »

11. 16.

Fontan, Cavaliere, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, capoverso 1, lettera t), della legge 23 ottobre

1992, n. 421, dopo le parole « concorsi unici per profilo professionale » sono aggiunte le seguenti: « da espletarsi a livello regionale con riserva dei due terzi dei posti da coprirsi nell'ambito regionale dai residenti nella rispettiva regione. »

11. 17.

Fontan, Cavaliere, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al comma 6, dell'articolo 2, capoverso 1, lettera t), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, dopo le parole « concorsi unici per profilo professionale » sono aggiunte le parole « da espletarsi a livello regionale con riserva del 70 per cento dei posti da coprirsi nell'ambito regionale dai residenti nella rispettiva Regione. »

11. 18.

Fontan, Cavaliere, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al comma 6, dell'articolo 2, capoverso 1, lettera t), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, dopo le parole « concorsi unici per profilo professionale » sono aggiunte le parole « da espletarsi a livello regionale con riserva del 60 per cento dei posti da coprirsi nell'ambito regionale dai residenti nella rispettiva Regione. »

11. 19.

Fontan, Cavaliere, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al comma 6, dell'articolo 2, capoverso 1, lettera t), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, dopo le parole « concorsi unici per profilo professionale » sono

aggiunte le parole « da espletarsi a livello regionale con riserva del 50 per cento dei posti da coprirsi nell'ambito regionale dai residenti nella rispettiva regione. »

11. 20.

Fontan, Cavaliere, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al comma 6, dell'articolo 2, capoverso 1, lettera t), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, dopo le parole « concorsi unici per profilo professionale » sono aggiunte le parole « da espletarsi a livello regionale con riserva del 40 per cento dei posti da coprirsi nell'ambito regionale dai residenti nella rispettiva Regione. »

11. 21.

Fontan, Cavaliere, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al comma 6, dell'articolo 2, capoverso 1, lettera t), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, dopo le parole « concorsi unici per profilo professionale » sono aggiunte le parole « da espletarsi a livello regionale con riserva del 30 per cento dei posti da coprirsi nell'ambito regionale dai residenti nella rispettiva regione. »

11. 22.

Fontan, Cavaliere, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi.

All'articolo 11 aggiungere, in fine, i seguenti commi:

7-bis. In attesa dell'estensione del regime di diritto privato al rapporto di lavoro dei dirigenti generali di cui alla lettera a) del comma 4 del presente articolo ed in coerenza con la nuova struttura retributiva stabilita per la diri-

genza pubblica dai rispettivi contratti collettivi nazionali, ai dirigenti generali e qualifiche equiparate dalle Amministrazioni statali, ferma restando la vigente articolazione in livelli di funzione e le corrispondenti retribuzioni, spetta, a decorrere dall'anno 1996, a titolo di anticipazione sul futuro assetto retributivo da definire in sede contrattuale, un'indennità di posizione correlata esclusivamente alle funzioni dirigenziali attribuite e pensionabile ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, determinata nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:

a) lire 34 milioni per le funzioni di capo delle direzioni generali o di altri uffici centrali e periferici di livello pari o superiore;

b) lire 27 milioni per ogni altra funzione.

In presenza di particolari condizioni di complessità o rilevanza delle posizioni ciascun ministro può riconoscere una maggiorazione della indennità di cui alla lettera a) fino al trenta per cento del suo importo nel limite delle risorse assegnate dal Ministro del tesoro in proporzione alle unità di personale in servizio a; 1° gennaio 1996.

7-ter. L'indennità di cui al comma 8, nelle stesse misure e con i medesimi criteri, spetta ai dirigenti generali della Polizia di Stato e gradi e qualifiche corrispondenti delle Forze di polizia, ai generali di divisione e di corpo d'armata e gradi corrispondenti alle Forze armate, senza effetti ai fini della determinazione dell'indennità di ausiliaria e dell'attribuzione di qualsiasi altro beneficio economico per promozione e scatti conferibili il giorno antecedente alla cessazione del servizio, nonché ai dirigenti generali equiparati per effetto dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72, che non fruiscono di compensi o indennità aventi analoga natura, fatto salvo il trattamento di miglior favore, con onere a carico dei bilanci degli enti di appartenenza.

7-quater. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 8 e 9, determinato in lire 50 miliardi annui a decorrere dall'anno 1996, si provvede con utilizzo dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 10, della legge 28 dicembre 1995, n. 550.

7-quinquies. L'articolo 1, comma 11, della legge 28 dicembre 1995, n. 550, si interpreta nel senso che il richiamo all'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è comprensivo, ai fini della concessione dei buoni pasto, delle esigenze di servizio fatte salve dalla disposizione stessa, a fronte di orari continuativi o estesi ai giorni lavorativi.

7-sexies. Il termine del 31 marzo 1997 previsto dall'articolo 3, comma 7 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è prorogato al 30 giugno 1997.

11. 32.

Governo.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo di riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione, nell'osservanza dai seguenti criteri direttivi:

- a) soppressione della sede di Roma;
- b) trasferimento di tutti gli uffici e i servizi della direzione generale nella sede di Caserta (Reggia);
- c) soppressione della sede di Bologna;
- d) istituzione della sede di Monza (Villa Reale);
- e) limitazione del numero dei docenti stabili alla esigenza della sola funzione di progettazione della formazione;
- f) attribuzione alla sola Scuola superiore della pubblica amministrazione di

tutta l'attività formativa, didattica e di progettazione didattica di carattere non tecnico-specialistico precedentemente svolta dalle scuole di singoli Ministeri.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono attuate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, in modo da assicurare la compensazione con i risparmi di spesa degli eventuali oneri di realizzazione e la contestualità nel trasferimento di funzioni e delle correlative risorse finanziarie, strumentali e di personale.

11. 01.

Scoca, Teresio Delfino.

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 12.

1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 11 il Governo si atterrà, oltrechè ai principi generali desumibili dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare il collegamento funzionale e operativo della Presidenza del Consiglio dei ministri con le amministrazioni interessate e potenziare, ai sensi dell'articolo 95 della Costituzione, le autonome funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri, con eliminazione, riallocazione e trasferimento delle funzioni e delle risorse concernenti compiti operativi o gestionali in determinati settori, anche in relazione al conferimento di funzioni di cui agli articoli 3 e seguenti;

b) trasferire a Ministeri o ad enti ed organismi autonomi i compiti non direttamente riconducibili alle predette funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei

ministri secondo criteri di omogeneità e di efficienza gestionale, ed anche ai fini della riduzione dei costi amministrativi;

c) trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'eventuale affidamento alla responsabilità dei ministri senza portafoglio, anche funzioni attribuite a questi ultimi direttamente dalla legge;

d) garantire alla Presidenza del Consiglio dei ministri autonomia organizzativa, regolamentare e finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto ed approvato con le leggi finanziaria e di bilancio dell'anno in corso;

e) procedere alla razionalizzazione e redistribuzione delle competenze tra i Ministeri, tenuto conto dei conferimenti di cui agli articoli 3 e seguenti e dei principi e dei criteri direttivi indicati dall'articolo 4 e dal presente articolo in modo da ridurre il numero, anche con decorrenza differita all'inizio della nuova legislatura;

f) eliminare le duplicazioni organizzative e funzionali, sia all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra di esse, sia tra organi amministrativi e organi tecnici, con eventuale trasferimento, riallocazione o unificazione delle funzioni e degli uffici esistenti, e ridisegnare le strutture di primo livello, anche mediante istituzione di dipartimenti o di amministrazioni ad ordinamento autonomo provenienti dalla aggregazione di uffici di diverse amministrazioni, sulla base di criteri di omogeneità, di complementarità e di organicità;

g) riorganizzare e razionalizzare, sulla base dei medesimi criteri e in coerenza con quanto previsto dal capo I della presente legge, gli organi di rappresentanza periferica dello Stato con funzioni di raccordo, supporto e collaborazione con le regioni e gli enti locali;

h) procedere, d'intesa con le regioni interessate, all'articolazione delle attività decentrate e dei servizi pubblici, in qualunque forma essi siano gestiti o sottoposti al controllo dell'amministrazione centrale dello Stato, in modo che, se organizzati a

livello sovraregionale, ne sia assicurata la fruibilità alle comunità, considerate unitariamente dal punto di vista regionale. Qualora esigenze organizzative o il rispetto di *standards* dimensionali impongano l'accorpamento di funzioni amministrative statali con riferimento a dimensioni sovraregionali, deve essere comunque fatta salva l'unità di ciascuna regione;

i) riordinare le residue strutture periferiche dei Ministeri, dislocate presso ciascuna provincia, in modo da realizzare l'accorpamento e la concentrazione, sotto il profilo funzionale, organizzativo e logistico, di tutte quelle presso le quali i cittadini effettuano operazioni o pratiche di versamento di debiti o di riscossione di crediti a favore o a carico dell'Erario dello Stato.

l) istituire, anche in parallelo all'evolversi della struttura del bilancio dello Stato ed alla attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, un più razionale collegamento tra gestione finanziaria ed azione amministrativa, organizzando le strutture per funzioni omogenee e per centri di imputazione delle responsabilità;

m) rivedere, senza aggravii di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio degli addetti ad uffici di diretta collaborazione dei Ministri, prevedendo, a fronte delle responsabilità e degli obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagiati, un unico emolumento, sostitutivo delle ore di lavoro straordinario autorizzabili in via aggiuntiva e dei compensi di incentivazione o similari;

n) diversificare le funzioni di *staff* e di *line*, e fornire criteri generali e principi uniformi per la disciplina degli uffici posti alle dirette dipendenze del Ministro, in funzione di supporto e di raccordo tra organo di direzione politica e amministrazione e della necessità di impedire, agli uffici di diretta collaborazione con il

Ministro, lo svolgimento di attività amministrative rientranti nelle competenze dei dirigenti ministeriali;

o) garantire la speditezza dell'azione amministrativa e il superamento della frammentazione delle procedure, anche attraverso opportune modalità e idonei strumenti di coordinamento tra uffici, anche istituendo i centri interservizi, sia all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra le diverse amministrazioni; razionalizzare gli organi collegiali esistenti anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione del numero dei componenti;

p) istituire servizi centrali per la cura delle funzioni di controllo interno, che dispongano di adeguati servizi di supporto ed operino in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

q) organizzare le strutture secondo criteri di flessibilità, per consentire sia lo svolgimento dei compiti permanenti, sia il perseguimento di specifici obiettivi e missioni;

r) realizzare gli eventuali processi di mobilità ricorrendo, in via prioritaria ad accordi di mobilità su base territoriale, ai sensi dell'articolo 35, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, prevedendo anche per tutte le amministrazioni centrali interessate dai processi di trasferimento di cui all'articolo 1 della presente legge, nonché di razionalizzazione, riordino e fusione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a)*, procedure finalizzate alla riqualificazione professionale per il personale di tutte le qualifiche e i livelli per la copertura dei posti disponibili a seguito della definizione delle piante organiche e con le modalità previste dall'articolo 3, commi 205 e 206, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, fermo restando che le singole amministrazioni provvedono alla copertura degli oneri finanziari attraverso i risparmi di gestione sui propri capitoli di bilancio.

2. Nell'ambito dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri,

relativamente alle rubriche non affidate alla responsabilità di Ministri, il Presidente del Consiglio dei ministri può disporre variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, da adottare con decreto del Ministro del tesoro.

3. Il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, comunque in servizio da almeno un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge presso altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici non economici ed autorità indipendenti, è, a domanda, inquadrato nei ruoli delle amministrazioni, autorità ed enti pubblici presso i quali presta servizio, ove occorra in soprannumero; le dotazioni organiche di cui alle tabelle A, B e C allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400, sono corrispondentemente ridotte.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 12

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: Presidenza del Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: anche attraverso le sue articolazioni regionali costruite dai commissariati del Governo nelle regioni.

12. 1.

Teresio Delfino, Scoca.

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: organismi autonomi aggiungere le seguenti anche appositamente istituiti

12. 2.

Turroni.

Al comma 1 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) garantire al personale inquadrato ai sensi dell'articolo 38 della legge n. 400 del 1988 il diritto di opzione tra il

permanere nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il transitare nei ruoli dell'Amministrazione cui saranno trasferite le competenze.

12. 16.

Governo.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'affidamento eventuale a sottosegretari della stessa Presidenza, le funzioni attualmente assegnate per legge alla responsabilità dei ministri senza portafoglio.

12. 3.

Migliori, Armaroli, Zacchera, Menia.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: fermi restando i contingenti di cui all'articolo 30 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

12. 4.

Teresio Delfino, Scoca.

Al comma 1 sopprimere la lettera d).

12. 5.

Giovanardi, Teresio Delfino, Scoca.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: prevedendo inoltre l'eventuale ricorso a personale esterno alla Presidenza stessa solo in via sussidiaria e temporanea.

12. 6.

Teresio Delfino, Scoca.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) procedere alla razionalizzazione e redistribuzione delle competenze tra i ministeri, tenuto conto delle esigenze derivanti dall'appartenza dello Stato al-

l'Unione europea, dei conferimenti di cui agli articoli 3 e seguenti e dei principi e dei criteri direttivi indicati dall'articolo 4 e dal presente articolo, in ogni caso riducendone il numero, anche con decorrenza differita all'inizio della nuova legislatura.

12. 17.

Governo.

Al comma 1, lettera e), aggiungere in fine il seguente periodo: Tale azione dovrebbe tenere conto dell'esigenza di rafforzare e di razionalizzare quelle strutture amministrative che svolgono attività collegata alla partecipazione dello Stato all'Unione europea.

12. 18.

Ruberti, Ferrari.

All'articolo 12, comma 1, lettera f), sostituire la parola: provenienti con la parola: risultanti.

12. 23.

Governo.

Al comma 1, lettera g), sopprimere la parola: supporto.

12. 7.

Giovanardi.

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: comunque prevedendone l'unitaria collocazione sul territorio.

12. 8.

Migliori, Armaroli, Menia.

Al comma 1, lettera h), secondo periodo, sopprimere le parole da: Qualora esigenze sino alle seguenti: dimensioni sovraregionali.

12. 9.

Garra.

Al comma 1, sopprimere la lettera p).

12. 10.

Teresio Delfino, Scoca.

Al comma 1, lettera p), aggiungere, in fine, le seguenti parole: prevedendo interventi sostitutivi nei confronti delle singole amministrazioni che non provvedano alle istituzioni dei servizi di controllo interno entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo.

12. 11.

Frattini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

s) prevedere che i processi di riordinamento e razionalizzazione sopra indicati siano accompagnati da adeguati processi formativi che ne agevolino l'attuazione, all'uopo conferendo apposite attribuzioni alla Scuola superiore della pubblica amministrazione; prevedere che a tal fine, il contingente di personale indicato nel regolamento recante disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento della Scuola superiore sia considerato aggiuntivo rispetto ai contingenti di cui alle tabelle A e B annesse alla legge 23 agosto 1988, n. 400; prevedere che il cinquanta per cento del contingente medesimo sia riservato al personale in posizione di comando e di fuori ruolo; prevedere che le amministrazioni, se la richiesta di comando è motivata da attività svolte dalla Scuola superiore nel loro interesse, debbono dar corso alla richiesta.

12. 12

Frattini.

(Testo così modificato nel corso della seduta)

Al comma 1 aggiungere la seguente lettera:

s) garantire al personale inquadrato ai sensi dell'articolo 38 della legge n. 400 del 1988 il diritto di opzione tra il permanere nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri e il transitare nei ruoli dell'amministrazione cui saranno trasferite le competenze.

12. 13.

Panetta, Scoca, Teresio Delfino.

Al comma 1 aggiungere infine la seguente lettera:

s) trasferire comunque le funzioni dei commissari di Governo e dei prefetti ai Presidenti delle Giunte regionali, che rappresentano il Governo dello Stato nella regione.

12. 19.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Fontanini, Luciano Dussin.

Aggiungere dopo il comma 3, il seguente:

3-bis. Il personale comunque in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri da almeno un quinquennio alla data di entrata in vigore della presente legge è a domanda inquadrato, ove occorra in soprannumero, nei ruoli previsti dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, nella qualifica posseduta al momento della richiesta. Le dotazioni organiche delle Amministrazioni di provenienza del personale inquadrato sono corrispondentemente ridotte.

12. 20.

Boccia.

Al comma 3, sopprimere le parole: ove occorra in soprannumero.

12. 21.

Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. - Il personale in posizione di comando da almeno un anno presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri proveniente dall'Ente Poste Italiano è inquadrato nelle corrispondenti qualifiche anche in soprannumero nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri a domanda degli interessati da presentarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. I possibili posti lasciati liberi dal predetto personale sono portati in diminuzione nelle relative consistenze organiche del personale dell'Ente Poste Italiane.

***12. 14.**

Cutrufo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. - Il personale in posizione di comando da almeno un anno presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri proveniente dall'Ente Poste Italiano è inquadrato nelle corrispondenti qualifiche anche in soprannumero nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri a domanda degli interessati da presentarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. I possibili posti lasciati liberi dal predetto personale sono portati in diminuzione nelle relative consistenze organiche del personale dell'Ente Poste Italiane.

***12. 15.**

Carmelo Carrara.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

1. Ai fini dell'inquadramento nei ruoli delle amministrazioni di destinazione previsto dall'articolo 1, il Governo sentiti gli organi delle Regioni, delle province auto-

nome di Trento e Bolzano, degli enti nazionali coinvolti, previa consultazione con i sindacati, e delegato ad emanare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo di equiparazione del personale di qualifiche funzionali diverse, nelle varie pubbliche amministrazioni, osservando i seguenti principi e criteri:

a) fissazione della data del definitivo inquadramento nell'amministrazione di destinazione;

b) conservazione della qualifica posseduta e della relativa anzianità in essa maturata;

c) conservazione delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite nelle more dell'inquadramento;

d) mantenimento, fino al definitivo inquadramento nell'amministrazione di destinazione, del trattamento retributivo-funzionale, di quiescenza e previdenza dell'amministrazione di provenienza;

e) mantenimento del maturato economico complessivo, comprensivo dell'indennità di amministrazione.

2. Il medesimo decreto dovrà prevedere i seguenti criteri ai fini degli eventuali trasferimenti di personale:

a) anzianità di servizio complessiva;

b) anzianità di servizio nella qualifica;

c) anzianità di affidamento dell'incarico e di svolgimento delle relative funzioni;

d) composizione del nucleo familiare, anche in relazione alla presenza nella famiglia dei soggetti tutelati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;

e) numero di trasferimenti ai quali il dipendente sia stato sottoposto fra amministrazioni diverse e nell'ambito della stessa amministrazione.

3. Le assegnazioni nei processi di mobilità dovranno avvenire di preferenza nell'ambito del comune e, in via subordi-

nata, della provincia e della regione in cui ha sede l'unico di appartenenza del dipendente da trasferire, salvaguardando in ogni caso il limite di 50 chilometri di distanza tra residenza e sede di servizio e comunque, quello di 60 minuti occorrenti per il raggiungimento di quest'ultima.

4. Il personale di cui all'articolo 30 della legge 27 agosto 1988, n. 400, nei limiti numerici delle tabelle allegate può chiedere di essere inquadrato presso le amministrazioni ovvero gli enti ove presta servizio.

5. Il personale già trasferito in attuazione di pregressi processi di mobilità non è assoggettato ad ulteriori procedimenti di mobilità salvi i casi derivanti da soppressioni di uffici.

6. I suddetti criteri costituiscono principi direttivi ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e principi di fondamentale riforma economico-sociale per le Regioni ad autonomia speciale.

12. 01.

Teresio Delfino.

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 13.

1. All'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

« 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici

hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali ».

2. Gli schemi di regolamento di cui al comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il Governo adotta comunque i regolamenti.

3. I regolamenti di cui al comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sostituiscono, per i soli Ministeri, i decreti di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, fermo restando il comma 4 del predetto articolo 6. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è differito al 31 maggio 1997. I regolamenti già emanati o adottati restano in vigore fino alla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al citato articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 13.

Al comma 1, capoverso 4-bis, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e che in nessun caso agli stessi è consentito adottare provvedimenti amministrativi di competenza dei dirigenti e dei funzionari del Ministero.

13. 5.

Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: prevedendo accorpamenti o soppressioni di uffici e non istituzioni di nuove strutture.

13. 6.

Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche.

13. 1.

Frattini.

(Testo così modificato nel corso della seduta)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il Governo trasmette gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, tesi ad armonizzare le leggi interessanti la presente legge disapplicando o abrogando quelle in contrasto coi principi di cui agli articoli precedenti e seguenti, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti della Conferenza per i rapporti Stato-Regioni e della conferenza Stato-

città. Il parere deve essere espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione della richiesta.

13. 2.

Armaroli, Menia, Migliori, Zacchera

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole sia espresso il parere aggiungere la seguente vincolante.

13. 7.

Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

13. 3.

Menia, Armaroli, Zacchera.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

13. 4.

Il Governo.

All'articolo 13, comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: decreti del Presidente della Repubblica con la seguente: regolamenti;

conseguentemente, aggiungere alla fine del comma 3 le seguenti parole:; introdotto dal presente articolo.

13. 9.

Governo.

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 14.

1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 11, il Governo perseguirà l'obiettivo di una complessiva riduzione dei costi ammini-

strativi e si atterrà, oltrechè ai principi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, dall'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) fusione o soppressione di enti con finalità omologhe o complementari, trasformazione di enti per i quali l'autonomia non sia necessaria o funzionalmente utile in ufficio dello Stato o di altra amministrazione pubblica, ovvero in struttura di università, con il consenso della medesima, ovvero liquidazione degli enti inutili; per i casi di cui alla presente lettera il Governo è tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera *r)* e in carico ai suddetti enti;

b) trasformazione in associazioni o in persone giuridiche di diritto privato degli enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico nonchè di altri enti per il cui funzionamento non è necessaria la personalità di diritto pubblico; trasformazione in ente pubblico economico o in società di diritto privato di enti ad alto indice di autonomia finanziaria; per i casi di cui alla presente lettera il Governo è tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera *r)*, in carico ai suddetti enti;

c) omogeneità di organizzazione per enti omologhi di comparabile rilevanza, anche sotto il profilo delle procedure di nomina degli organi statutari, e riduzione funzionale del numero di componenti degli organi collegiali;

d) razionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri di vigilanza ministeriale, con esclusione, di norma, di rappresentanti ministeriali negli organi di amministrazione, e nuova disciplina del commissariamento degli enti;

e) contenimento delle spese di funzionamento, anche attraverso ricorso obbligatorio a forme di comune utilizzo

di contraenti ovvero di organi, in analogia a quanto previsto dall'articolo 20, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

f) programmazione atta a favorire la mobilità e l'ottimale utilizzo delle strutture impiantistiche.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 14.

Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole: di norma.

***14. 1.**

Frattini.

Al comma 1, lettera d, sopprimere le parole: di nomina.

***14. 2.**

Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 1, lettera f, sopprimere la parola: impiantistiche.

14. 3.

Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 15.

1. Al fine della realizzazione della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione è incaricata, per soddisfare esigenze di coordinamento, qualificata competenza e indipendenza di giudizio, di stipulare, nel rispetto delle vigenti norme in materia di scelta del contraente, uno o più contratti-quadro con cui i prestatori dei servizi e delle forniture relativi al trasporto dei dati e all'inter-

perabilità si impegnano a contrarre con le singole amministrazioni alle condizioni ivi stabilite. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, in relazione alle proprie esigenze, sono tenute a stipulare gli atti esecutivi dei predetti contratti-quadro. Gli atti esecutivi non sono soggetti al parere dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e, ove previsto, del Consiglio di Stato. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, hanno facoltà di stipulare gli atti esecutivi di cui al presente comma.

2. Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati su supporto informatico, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 15.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: su supporto informatico *con le seguenti:* con strumenti informatici o telematici.

15. 1.

Governo.

***DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
AVANZAMENTO DI UFFICIALI DELLE FORZE ARMATE E
DELL'ARMA DEI CARABINIERI, NONCHÉ ADEGUAMENTO
DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI UFFICIALI
DELLE FORZE ARMATE E QUALIFICHE EQUIPARATE
DELLE FORZE DI POLIZIA (1894)***

PAGINA BIANCA

**ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 8.**

1. Il Ministro delle finanze è autorizzato a bandire un concorso straordinario, per titoli ed esami, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché non più di due concorsi straordinari nel quinquennio successivo, per il reclutamento di tenenti in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza, riservato agli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza.

2. Ai concorsi di cui al comma 1 è ammesso a partecipare il personale del Corpo della Guardia di finanza che, alla data di indizione del concorso, sia in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in discipline giuridiche ed economiche;

b) anzianità di servizio almeno pari a tre anni;

c) non aver riportato negli ultimi tre anni una sanzione pari o più grave della consegna di rigore e un giudizio complessivo con qualifica inferiore a « superiore alla media »;

d) idoneità fisico-psico-attitudinale al servizio incondizionato nella Guardia di finanza come ufficiale.

3. Le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, la composizione della commissione giudicatrice, l'indicazione delle prove e delle materie di

esame e dei titoli, nonché i relativi criteri di valutazione sono stabiliti con il decreto del Ministro delle finanze che indice il concorso.

4. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1, dopo aver superato un corso di formazione di durata non inferiore a nove mesi e secondo l'ordine della graduatoria approvata al termine dello stesso, sono nominati tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo normale della Guardia di finanza, con decorrenza da data successiva a quella in cui sono stati dichiarati vincitori del concorso medesimo e a quella in cui sono nominati tenenti, nello stesso anno solare, gli ufficiali provenienti dall'Accademia ai sensi dell'articolo 2, numero 1), della legge 29 maggio 1967, n. 371.

**ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 9.**

1. Il Ministro della difesa è autorizzato a bandire, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, riservato al personale del ruolo ispettori nei gradi di maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, maresciallo capo e maresciallo ordinario dell'Arma dei carabinieri, nonché due o più concorsi straordinari nel quinquennio successivo. Il nu-

mero dei posti da mettere a concorso non può oltrepassare il 50 per cento di quelli complessivamente disponibili rispetto all'organico del predetto ruolo speciale, alla data del 31 agosto 1996.

2. Le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, i requisiti per la partecipazione, la composizione della commissione giudicatrice, l'indicazione delle prove e delle materie d'esame, dei titoli utili, nonché dei relativi criteri di valutazione, sono stabiliti con il decreto del Ministro della difesa che indice il concorso.

3. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 sono inquadrati nel ruolo speciale con il grado di sottotenente secondo le disposizioni del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, e successive modificazioni, e sono ammessi alla frequenza di un corso di formazione di durata non inferiore a nove mesi.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 9.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 75 per cento.

*** 9. 1.**

Gasparri, Alboni, Mitolo, Benedetto Valentini.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 75 per cento.

*** 9. 2.**

Biondi, Lavagnini.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 75 per cento.

*** 9. 3.**

Albanese.

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 10.

1. A decorrere dal 1° luglio 1990 e fino al 31 dicembre 1995 la retribuzione di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 8 agosto 1990, n. 231, è riferita, in via di sanatoria, a dodici mensilità.

2. Al comma 5 dell'articolo 1 della legge 10 marzo 1987, n. 100, dopo le parole: « all'atto del trasferimento » sono aggiunte le seguenti: « o dell'elezione di domicilio nel territorio nazionale ».

3. All'articolo 12 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, è aggiunto il seguente comma:

« 2-bis. In deroga a quanto stabilito nella tabella 3 allegata al presente decreto legislativo, i maggiori dei carabinieri del ruolo speciale che nel disciolto ruolo unico dell'Arma dei carabinieri avevano anzianità di grado pari od anteriore al 31 dicembre 1993, vengono valutati dopo 4 anni di permanenza nel grado e, se idonei, promossi al grado di tenente colonnello con decorrenza dal giorno successivo al compimento della predetta anzianità ».

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 11.

1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è valutato in lire 102.901,6 milioni per l'anno 1997 ed in lire 77.098,6 milioni a decorrere dall'anno 1998. Al predetto onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 11

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: lire 102.901,6 milioni per l'anno 1997 ed in lire 77.098,6 milioni con le seguenti: lire 102.978 milioni per l'anno 1997 ed in lire 78.784 milioni.

Conseguentemente, sostituire il secondo periodo con il seguente: Al predetto onere si provvede, quanto al lire 102.978 milioni per l'anno 1997 e 77.000 milioni per gli anni 1998 e 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1997-1999 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio; quanto a lire 1.784 milioni per gli anni 1998-1999, mediante corrispondente riduzione del medesimo stanziamento, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

11. 1 (nuova formulazione).

La Commissione.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

1. Agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica, della Guardia di finanza e della capitaneria di porto, è concessa una promozione al grado superiore esclusivamente a titolo onorifico dal giorno precedente alla col-

locazione in riserva. Il grado onorifico non modifica l'anzianità ai fini del congedo assoluto.

2. La promozione non innova la disciplina delle promozioni concesse ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, dell'articolo 34 della legge 20 settembre 1980, n. 574, nonché dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224 e successive modificazioni, ed è attribuita anche alle promozioni massime previste per il ruolo di appartenenza.

3. L'ufficiale ed il sottufficiale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono già stati collocati nella riserva od in congedo assoluto, conseguono la promozione senza alcun assegno aggiuntivo, con decorrenza dal giorno precedente il collocamento nella riserva od in congedo assoluto.

4. L'ufficiale ed il sottufficiale conseguono la promozione « a titolo onorifico » solo se:

a) non abbiano riportato negli anni di servizio la qualifica di « inferiore alla media » o « insufficiente » né giudizi di inidoneità all'avanzamento;

b) non siano incorsi in provvedimenti di sospensione disciplinari o penali dal servizio;

c) non abbiano usufruito di altre promozioni a titolo onorifico;

d) siano stati giudicati con la qualifica di « eccellente » al momento di essere collocati in ausiliaria, e per almeno 10 anni durante la carriera militare.

5. La promozione è concessa anche nei casi in cui la cessazione della posizione di ausiliaria è dovuta a malattia dipendente o meno da causa di servizio, con le stesse modalità e decorrenza previste dal comma 3.

6. La promozione non è computabile ai fini della quiescenza e l'ufficiale od il sottufficiale promossi ai sensi del presente articolo non possono essere richiamati in servizio se non per gravi esigenze di

mobilitazione. In tal caso l'ufficiale od il sottufficiale riveste il grado conseguito in ausiliaria,

7. La promozione è concessa con decreto del Ministro della difesa, a domanda dell'interessato da presentare entro i dodici mesi successivi al giorno precedente il collocamento nella posizione di « riserva ».

8. L'ufficiale ed il sottufficiale che si trovano all'atto dell'emanazione della presente legge nelle condizioni previste al comma 3, possono presentare la domanda di cui al comma 7 entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11. 01.

Bampo, Frigerio.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premessi che:

già in data 28 luglio 1991 e 15 gennaio 1992 la Commissione difesa della Camera dei deputati, riconoscendo legittime le aspettative degli ufficiali dei ruoli ad esaurimento delle Forze armate in ordine alla corretta applicazione dell'articolo 13 della legge n. 404 del 1990 (ragioni peraltro più volte riconosciute dal TAR del Lazio ed anche dal Consiglio di Stato nella decisione n. 2 del 24 gennaio 1989), adottava due distinte risoluzioni in cui si richiedeva al Governo di superare la decisione della Corte dei conti di non registrare i decreti di promozione, provvedendo alla registrazione medesima anche con riserva. Tali risoluzioni furono accolte dal Governo che tuttavia non ottemperò;

in data 7 luglio 1994, in occasione della conversione del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 290, presso il Senato della Repubblica furono presentati tre ordini del giorno, tutti accolti dal Governo, con i quali si sollecitava il governo medesimo a dare corso alla piena applicazione dell'articolo 13 della legge n. 404

del 1990, considerato anche che l'amministrazione della difesa era risultata sempre perente di fronte alla magistratura amministrativa;

ancora nel 1995, in occasione dell'esame di decreti-legge inerenti l'avanzamento degli ufficiali, la Commissione difesa più volte deliberò, favorevole il Governo, l'inserimento di norme che consentissero di risolvere in via legislativa il contenzioso, richiedendo invano al Governo medesimo di inserire tali norme nei provvedimenti reiterati;

infine, anche il Consiglio di Stato, nella sentenza depositata in data 17 luglio 1996, ha respinto il ricorso n. 6672/94, proposto dal Ministero della difesa per l'annullamento della sentenza del TAR del Lazio del 10 giugno 1994, n. 955, esplicitamente riconoscendo infondate le argomentazioni addotte, oltre che dalla difesa, anche dalla Corte dei conti e dallo stesso Consiglio di Stato in sede consultiva;

al contrario, il Governo, in occasione di un analogo contenzioso inerente l'attribuzione di un ingiustificato, differente trattamento economico alle diverse categorie di personale del Ministero di grazia e giustizia, dimostrando ben altra sensibilità nei confronti delle legittime aspettative del personale, ha sollecitamente provveduto con un apposito disegno di legge (AC 2345), adottato con il concerto anche del Ministro della difesa), definitivamente licenziato dalla Commissione giustizia in sede legislativa in data 9 ottobre 1996;

impegna il Governo:

a dare piena applicazione, senza ulteriore indugio e rinunciando agli ulteriori appelli, alla sentenza del Consiglio di Stato depositata in data 17 luglio 1996, attuando la sollecita ricostruzione delle carriere degli ufficiali appartenenti ai ruoli ad esaurimento;

a presentare al più presto al Parlamento un apposito disegno di legge che, allo scopo di evitare un disallineamento nei ruoli tra personale dei ruoli normale

e speciale e quello dei ruoli ad esaurimento, detti le opportune norme di armonizzazione.

(9/1894/1).

Lavagnini.

(Testo così modificato nel corso della seduta)

La Camera,

rilevata l'assoluta inadeguatezza dell'attuale struttura dei ruoli e degli organici della Guardia di finanza in rapporto al peculiare tecnicismo dei compiti ad essa affidati, che necessariamente impongono personale connotato da alto e specifico profilo culturale, professionale e tecnico-operativo;

rilevata l'esigenza di rimodulare gli organici degli ufficiali della Guardia di finanza, allo scopo di far fronte alle modifiche ordinarie di recente realizzate in dipendenza sia delle numerose e rilevanti assegnazioni di personale presso strutture giudiziarie ed organismi interforze di polizia (sezioni di P.G. e direzione investigativa antimafia) e sia dell'attuazione delle singole leggi approvate nei diversi settori di intervento a tutela degli interessi fiscali comunitari, del mercato mobiliare e della radiodiffusione ed editoria;

ritenuta, quindi, la necessità di ridefinire ruoli e volumi organici al fine di tendere sia ad una maggiore disponibilità di ufficiali sia ad una ripartizione del predetto personale in distinti ruoli calibrati sulle specifiche esigenze operative e tecniche connesse ai compiti d'istituto;

considerata, altresì, l'inadeguatezza dei vigenti meccanismi d'avanzamento, che non offrono una soddisfacente ed armonica progressione di carriera al personale in possesso di riconosciute ed elevate qualità culturali, morali e professionali, producendo negative spinte demotivazionali;

ritenuto che la descritta situazione di sofferenza riverbera, in misura significativa, effetti negativi su un'efficace funzionalità della Guardia di finanza, specie in un momento come l'attuale in cui il Corpo è chiamato a fornire un maggiore, rilevante e qualificato contributo nella lotta all'evasione fiscale e alla criminalità organizzata;

impegna il Governo:

ad intervenire con opportuni, urgenti provvedimenti tesi ad incidere su questa particolare e delicata materia, così da eliminare, le disfunzioni esposte.

(9/1894/2).

Romano Carratelli, Lavagnini, Ruffino, Frigerio, Fronzuti, Ruzzante, Nardini.

(Testo così modificato nel corso della seduta)

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 1894;

ritenuto che sia urgente dotare le forze di polizia, sia ad ordinamento civile che militare, di un più adeguato organico di personale da impiegare nelle delicate funzioni investigative, di ordine pubblico, di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza;

ritenuto altresì necessario riconoscere agli ispettori superiori delle forze di polizia ad ordinamento civile ed ai marescialli aiutanti delle forze di polizia ad ordinamento militare il giusto riconoscimento per l'importante ruolo ad essi assegnato nell'ambito delle rispettive organizzazioni,

impegna il Governo

a provvedere quanto prima, con idoneo strumento normativo, ad un generale riordinamento dei ruoli degli ispettori superiori e dei marescialli aiutanti, che pre-

veda il riconoscimento a tali figure professionali di un inquadramento e di un trattamento economico adeguato alla delicatezza delle funzioni svolte, riconoscendo altresì una particolare posizione, anche mediante apposite soluzioni ordinarie, agli ispettori ed ai periti tecnici della polizia di Stato reclutati con concorso pubblico e prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197.

(9/1894/3).

Albanese, Romano Carratelli,
Ruffino, Lavagnini.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 1894;

ritenuto che sia urgente provvedere ad incrementare gli organici dei ruoli dei commissari e dei direttori tecnici della polizia di Stato al fine di una più efficace lotta alla criminalità comune ed organizzata;

preso atto che l'articolo 7, comma 1, del disegno di legge n. 1894-A autorizza il Ministero dell'interno a bandire tre concorsi straordinari per titoli ed esami per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli dei commissari e dei direttori tecnici della polizia di Stato,

impegna il Governo

per il primo concorso straordinario ad utilizzare interamente la quota del 50 per cento dei posti disponibili alla data del 31 agosto 1996, e, per i successivi due concorsi straordinari, ad utilizzare egual-

mente l'intera quota del 50 per cento delle vacanze createsi.

(9/1894/4).

Ruffino, Albanese, Romano Carratelli, Lavagnini, Frigerio, Nardini.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 1894;

ritenuto che l'attuale normativa in materia di indennità militare prevede l'attribuzione di una specifica aeronavigazione a tutti i piloti dell'Aeronautica militare in qualsiasi condizione d'impiego;

rilevato che ai sensi del terzo periodo del primo comma dell'articolo 5 della legge 23 marzo 1983, n. 78, l'indennità di volo è corrisposta a tutti gli ufficiali solo se preposti a comandi di unità aeree, e che ciò determina una grave ed immotivata situazione sperequativa in quanto tale indennità non verrebbe attribuita solo ad un limitatissimo numero di generali di divisione e di corpo d'armata e di ammiragli appartenenti all'Esercito ed alla Marina, i quali, pur in possesso dei previsti requisiti di volo, per esigenze istituzionali — e non per loro volontà — sono preposti ad incarichi diversi da quelli di comando di unità di volo,

impegna il Governo

ad adottare idonei provvedimenti affinché il beneficio dell'indennità di volo sia corrisposto a tutti gli ufficiali piloti delle Forze armate, senza limitazioni, purché in possesso della relativa abilitazione.

(9/1894/5).

Nardini, Ruffino, Albanese, Romano Carratelli.

***DISEGNO DI LEGGE: S. 1866. — CONVERSIONE IN
LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 13 DICEMBRE 1996, N.
629, RECANTE DIFFERIMENTO DI TERMINI IN MATERIA
DI ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI PER IL SETTORE
AGRICOLO (APPROVATO DAL SENATO) (2920)***

PAGINA BIANCA

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A
QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 13 dicembre 1996, n. 629, recante differimento di termini in materia di adempimenti contributivi per il settore agricolo.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Il termine per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per gli operai agricoli impiegati nel secondo trimestre 1996 è differito, senza interessi o altri oneri, al 20 gennaio 1997. All'onere conseguente, valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1996, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua

pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

ARTICOLO AGGIUNTIVO RIFERITO ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. 1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 21, terzo periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è prorogato al 31 dicembre 1996. Agli oneri si fa fronte mediante parziale utilizzazione degli stanziamenti di cui al capitolo 6856 del Ministero del tesoro e degli accantonamenti relativi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

1. 01.

Cappella.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

considerato che:

l'articolo 1 del decreto-legge n. 629 del 1996 riduce di 5 miliardi il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

altri provvedimenti recenti del Governo e, particolarmente, il decreto-legge 669 del 1996, apportano riduzioni di circa 700 miliardi al Fondo suddetto che, com'è noto, è prevalentemente destinato ai lavori socialmente utili;

le apposite commissioni regionali hanno approvato numerosi progetti per lavori socialmente utili la cui attuazione è prevista prevalentemente nel 1997 e che le medesime hanno in corso l'esame di nuovi progetti facendo riferimento all'autorizzazione di spesa di 991,3 miliardi per il 1997 di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 510 del 1996, convertito dalla legge n. 608 del 1996;

se non si dovesse pervenire alla reintegrazione del Fondo le commissioni regionali per l'impiego sarebbero costrette a sospendere l'attuazione dei progetti già approvati e a non procedere all'approvazione di nuovi progetti proposti dagli organi promotori;

tale circostanza determinerebbe sicuramente una situazione di forte tensione sociale nelle aree interessate;

impegna il Governo

ad adottare uno o più provvedimenti tesi al ripristino di una dotazione del Fondo per l'occupazione relativo al 1997 in una misura non inferiore a 1.000 miliardi, all'uopo attingendo all'accantonamento per la Presidenza del Consiglio dei ministri di cui al bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario.

9/2920/1.

Cordoni.

La Camera,

considerato che:

le riduzioni delle agevolazioni contributive previste per le aziende agricole ubicate nelle zone montane e svantaggiate e nel Mezzogiorno in sede di legge collegata alla finanziaria 1997, hanno determinato un incremento dei costi del lavoro

che squilibria fortemente il rapporto tra i fattori produttivi, con ulteriore perdita di competitività rispetto alle imprese dei Paesi comunitari;

la legge n. 537 del 1993, all'articolo 11, nel modulare al ribasso la misura delle agevolazioni, permetteva che le riduzioni si sarebbero dovute attuare « in attesa di un'organica revisione del sistema delle agevolazioni contributive per le imprese agricole »;

il legislatore, in sostanza, anche tenendo conto della limitata durata del sistema delle agevolazioni, ha avvertito l'esigenza di procedere alla riforma della previdenza agricola, indicando criteri e principi che dovranno portare, ad emanare un decreto legislativo diretto, tra l'altro, « alla razionalizzazione delle agevolazioni contributive al fine di tutelare le zone agricole effettivamente svantaggiate »;

la particolare situazione della gestione speciale per la previdenza agricola successivamente al trasferimento delle competenze del soppresso Servizi contributi agricoli;

appare indispensabile, in particolare, un ulteriore controllo, contabile e di legittimità, degli elementi che hanno concorso alla determinazione del bilancio della suddetta gestione, sia per gli aspetti creditori che per quelli debitori;

ad un anno da tale trasferimento, non risulta ancora realizzato un effettivo adeguamento strutturale dell'Istituto per assolvere alle nuove competenze;

appare evidente l'esigenza di adeguare, in sede di emanazione del decreto legislativo per il riordino della previdenza agricola, in modo incisivo ed efficace la normativa nei confronti dei lavoratori autonomi e di quelli subordinati,

impegna il Governo:

a sospendere, gli aumenti, previsti dalla legge n. 537 del 1993, successivi a quello operativo dal 10 marzo 1996, determinando le aliquote contributive nella

seguinte misura: 20 per cento per le zone montane, 30 per cento per le zone agricole svantaggiate, fiscalizzazione del 50 per cento nel Mezzogiorno;

a mantenere immutati gli attuali valori delle prime due fasce di contribuzione dovuti dai coltivatori diretti;

a prevedere una sanatoria per i lavoratori dipendenti che chiedono l'iscrizione alla gestione dei coltivatori diretti;

a garantire agli iscritti alla gestione speciale agricola prestazioni e modalità gestionali analoghe ed omogenee rispetto a quelle assicurate agli altri settori produttivi, secondo le capacità professionali che caratterizzano l'INPS e che hanno determinato la scelta legislativa di soppressione dello SCAU;

a delineare un sistema previdenziale adeguato alla realtà del settore agricolo, anche sotto il profilo dell'individuazione dei soggetti che operano nel settore, in funzione del miglioramento del bilancio della gestione.

9/2920/2.

Teresio Delfino, Bastianoni,
Grillo, Lucchese, Marinacci.

La Camera,

premesso che l'arretrato dei pagamenti previdenziali da parte delle aziende agricole ha raggiunto elevatissimi livelli che non appaiono per nulla eliminabili con le disponibilità e la redditività che lo stesso settore agricolo possiede;

considerato quindi che occorre risolvere il gravissimo problema nel senso di mettere le aziende agricole imprenditoriali nelle condizioni di poter assolvere al loro debito previdenziale pregresso ed altresì al nuovo carico a maturarsi;

impegna il Governo

a predisporre un nuovo provvedimento che riapra i termini per il paga-

mento di contributi previdenziali riconosciuti e non versati per il settore agricolo;

ad assicurare il mantenimento dell'onere previdenziale complessivo a carico delle aziende nella media di quanto già determinato nei paesi dell'unione europea facenti parte dell'obiettivo 1;

a prevedere una rateizzazione compatibile con la formazione del reddito nel settore agricolo e quindi dimensionata su 40 rate trimestrali;

a predisporre un meccanismo di determinazione degli oneri previdenziali agganciato alla entità dei salari reali e alla rideterminazione del debito sulla base degli stessi per come rilevati dalla CCIAA nell'ultimo triennio;

a prevedere un conseguente meccanismo di rimborso sotto forma di credito previdenziale per le aziende che abbiano definito il loro rapporto debitorio con decorrenza dal 1° gennaio 1995.

9/2920/3.

Grillo, Di Nardo, Marinacci, Peretti, Follini, Teresio Delfino, Nocera.

La Camera,

considerato che:

le riduzioni delle agevolazioni contributive previste, per le aziende agricole ubicate nelle zone montane e svantaggiate e nel Mezzogiorno, in sede di legge collegata alla finanziaria 1997, hanno determinato un incremento dei costi del lavoro e un forte squilibrio nel rapporto tra fattori produttivi, con ulteriore perdita di competitività rispetto alle imprese dei paesi comunitari;

la legge n. 537 del 1993, all'articolo 11, nel modulare al ribasso la misura delle agevolazioni, permetteva che le riduzioni si sarebbero dovute attuare « in attesa di un'organica revisione del sistema delle agevolazioni contributive per le imprese agricole »;

il legislatore, in sostanza, anche tenendo conto della limitata durata del sistema delle agevolazioni, ha avvertito l'esigenza di procedere alla riforma della previdenza agricola, indicando criteri e principi che dovranno portare, ad emanare un decreto legislativo diretto, tra l'altro, « alla razionalizzazione delle agevolazioni contributive al fine di tutelare le zone agricole effettivamente svantaggiate »;

è nota la particolare situazione della gestione speciale per la previdenza agricola successivamente al trasferimento delle competenze e del soppresso Servizi contributi agricoli;

appare indispensabile, in particolare, un ulteriore controllo, contabile e di legittimità, degli elementi che hanno concorso alla determinazione del bilancio della suddetta gestione, sia per gli aspetti creditori che per quelli debitori;

ad un anno da tale trasferimento, non risulta ancora realizzato un effettivo adeguamento strutturale dell'istituto per assolvere alle nuove competenze;

appare evidente l'esigenza di adeguare, in sede di emanazione del decreto legislativo per il riordino della previdenza agricola, in modo incisivo ed efficace, la normativa nei confronti dei lavoratori autonomi e di quelli subordinati,

impegna il Governo

a presentare il decreto legislativo sulla previdenza agricola entro il 15 febbraio 1997 comprensivo della ridefinizione delle aree montane, svantaggiate e fiscalizzate, della ridefinizione delle aliquote nella media di quelle europee, dell'individuazione dei soggetti che operano nel settore in funzione del miglioramento del bilancio delle gestioni;

a definire, in via conclusiva, anche alla luce del condono previdenziale in atto, la rateizzazione in più anni sia dell'arretrato derivante dallo scioglimento dello SCAU e sia della sanatoria per le

imprese e per i singoli lavoratori agricoli che regolarizzino le loro posizioni previdenziali;

a far sì che la rateizzazione, sia del condono che dell'arretrato SCAU, debba essere accompagnata non dalle penalizzazioni previste dalla normativa vigente ma dal solo tasso di interesse non superiore al 5 per cento;

a far valere, per ciò che attiene al condono SCAU, quanto previsto dalla legge n. 335/95, articolo 3, comma 9, lettera A, secondo periodo.

9/2920/4.

Bastianoni, Teresio Delfino, Marinacci, Di Nardo, Grillo, Peretti, Lucchese.

La Camera,

considerato che:

le riduzioni delle agevolazioni contributive previste, per le aziende agricole ubicate nelle zone montane e svantaggiate e nel Mezzogiorno, in sede di legge collegata alla finanziaria 1997, hanno determinato un incremento dei costi del lavoro e un forte squilibrio nel rapporto tra fattori produttivi, con ulteriore perdita di competitività rispetto alle imprese dei paesi comunitari;

la legge n. 537 del 1993, all'articolo 11, nel modulare al ribasso la misura delle agevolazioni, premetteva che le riduzioni si sarebbero dovute attuare « in attesa di un'organica revisione del sistema delle agevolazioni contributive per le imprese agricole »;

il legislatore, in sostanza, anche tenendo conto della limitata durata del sistema delle agevolazioni, ha avvertito l'esigenza di procedere alla riforma della previdenza agricola, indicando criteri e principi che dovranno portare, ad emanare un decreto legislativo diretto, tra l'altro, « alla razionalizzazione delle age-

volazioni contributive al fine di tutelare le zone agricole effettivamente svantaggiate »;

è nota la particolare situazione della gestione speciale per la previdenza agricola successivamente al trasferimento delle competenze e del soppresso Servizi contributi agricoli;

appare indispensabile, in particolare, un ulteriore controllo, contabile e di legittimità, degli elementi che hanno concorso alla determinazione del bilancio della suddetta gestione, sia per gli aspetti creditori che per quelli debitori;

ad un anno da tale trasferimento, non risulta ancora realizzato un effettivo adeguamento strutturale dell'istituto per assolvere alle nuove competenze;

appare evidente l'esigenza di adeguare, in sede di emanazione del decreto legislativo per il riordino della previdenza agricola, in modo incisivo ed efficace, la normativa nei confronti dei lavoratori autonomi e di quelli subordinati,

impegna il Governo

a presentare il decreto legislativo sulla previdenza agricola entro il 15 febbraio 1997 comprensivo della ridefini-

zione delle aree montane, svantaggiate e fiscalizzate, della ridefinizione delle aliquote nella media di quelle europee;

a definire, in via conclusiva, anche alla luce del condono previdenziale in atto, la rateizzazione in più anni sia dell'arretrato derivante dallo scioglimento dello SCAU e sia della sanatoria per le imprese e per i singoli lavoratori agricoli che regolarizzino le loro posizioni previdenziali;

a far sì che la rateizzazione, sia del condono che dell'arretrato SCAU, debba essere accompagnata non dalle penalizzazioni previste dalla normativa vigente ma dal solo tasso di interesse non superiore al 5 per cento;

a far valere, per ciò che attiene al condono SCAU, quanto previsto dalla legge n. 335/95, articolo 3, comma 9, lettera A, secondo periodo.

9/2920/5.

Nardone, Mario Pepe, Oliverio, Tattarini, Abaterusso, Paolo Rubino, Caruano, Occhionero, Malentacchi, Faggiano, Rotundo, Malagnino, Stanisci, Pittella, Lumia, Borrometi, Giacalone, Rabbito.

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 20 DICEMBRE 1996, N. 644, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI DIRETTE A CONSENTIRE ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO IL COMPLETO UTILIZZO DELLE RISORSE ASSEGNATE DALL'UNIONE EUROPEA PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI POLITICA COMUNITARIA IN SCADENZA AL 31 DICEMBRE 1996 (2933)

PAGINA BIANCA

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 20 dicembre 1996, n. 644, recante disposizioni urgenti dirette a consentire alle amministrazioni dello Stato il completo utilizzo delle risorse assegnate dall'Unione europea per l'attuazione degli interventi di politica comunitaria in scadenza al 31 dicembre 1996, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: «suddette amministrazioni centrali dello Stato» sono inserite le seguenti: «prestata da istituti di credito o primarie compagnie di assicurazione o intermediari finanziari con oneri a totale carico dei detti beneficiari».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«ART. 1-bis. (Snellimento dei procedimenti). — 1. Il CIPE, anche in deroga alla normativa vigente, disciplina, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i tempi, i modi e le procedure per rendere più rapida ed efficace l'utilizzazione dei fondi strutturali comunitari da parte delle amministrazioni interessate nonché le moda-

lità per la riprogrammazione degli interventi non realizzati dalle stesse nei termini prestabiliti, informandone semestralmente le competenti Commissioni parlamentari».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO**ARTICOLO 1.**

(Anticipazioni del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie).

1. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali dello Stato il completo utilizzo delle risorse assegnate dall'Unione europea all'Italia, il Fondo di rotazione istituito dall'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare, con riferimento agli interventi di politica comunitaria finanziati dai Fondi strutturali, la quota di saldo del contributo comunitario relativa all'ultima annualità del programma e di quello nazionale a proprio carico, previo rilascio da parte dei beneficiari privati di apposita garanzia fidejussoria in favore delle suddette amministrazioni centrali dello Stato, in base allo schema approvato con decreto del Ministro del tesoro in data 20 novembre 1996.

2. Per le erogazioni di cui al comma 1 il predetto Fondo di rotazione interviene nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie.

3. Le somme anticipate dallo stesso Fondo di rotazione per conto dell'Unione europea sono recuperate sugli accrediti

che saranno disposti dall'Unione stessa a titolo di saldo dei programmi di cui al comma 1, a seguito della presentazione ai servizi della Commissione di apposita rendicontazione da parte delle amministrazioni competenti.

4. Per gli eventuali mancati o parziali rientri delle somme anticipate dal Fondo di rotazione, a causa del non riconoscimento della spesa da parte dell'Unione europea, saranno attivate, dalle amministrazioni centrali responsabili, le necessarie azioni di recupero ai fini del reintegro delle disponibilità del Fondo stesso.

5. Eventuali maggiori o minori rimborsi, per effetto delle differenze di cambio, restano imputati alle disponibilità del richiamato Fondo di rotazione.

6. Per i programmi in scadenza al 31 dicembre 1996, la garanzia fidejussoria è rilasciata entro la data del 28 febbraio 1997, pena la revoca del contributo.

ARTICOLO 2.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTO RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, sopprimere le parole da: Al fine fino a: 16 aprile 1987, n. 183

1. 2.

Apolloni, Bagliani, Roscia, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, sostituire le parole: Al fine con la seguente: Per.

1. 3.

Apolloni, Bagliani, Roscia, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, sostituire le parole: Al fine con le seguenti: Allo scopo

1. 4.

Apolloni, Bagliani, Roscia, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, sostituire le parole: amministrazioni centrali dello Stato con le seguenti: amministrazioni pubbliche, agli operatori pubblici e ai privati interessati

1. 5.

Apolloni, Bagliani, Roscia, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, sostituire le parole: amministrazioni centrali dello Stato con le seguenti: amministrazioni pubbliche e agli operatori pubblici.

1. 6.

Apolloni, Bagliani, Roscia, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, sostituire le parole: il completo utilizzo con le seguenti: la piena utilizzazione.

1. 7.

Apolloni, Bagliani, Roscia, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, sostituire le parole: il completo utilizzo con le seguenti: l'utilizzo

1. 8.

Apolloni, Bagliani, Roscia, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, sostituire le parole da: è autorizzato fino a: a proprio carico con le seguenti: può concedere anticipazioni a fronte dei contributi spettanti a carico del

bilancio della Unione europea, in relazione ad azioni comprese nell'ambito dei programmi di politica comunitaria, per i quali l'Unione europea stessa non abbia già previsto anticipazioni.

1. 9.

Apolloni, Bagliani, Roscia, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, sostituire le parole: è autorizzato ad con la seguente: può

1. 10.

Apolloni, Bagliani, Roscia, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, sopprimere le parole da: con riferimento fino a: Fondi strutturali

1. 12.

Apolloni, Bagliani, Roscia, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, sostituire le parole: del contributo comunitario con le seguenti: dei contributi spettanti a carico del bilancio dell'Unione europea

1. 13.

Apolloni, Bagliani, Roscia, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, sostituire le parole da: relativa fino a: proprio carico con le seguenti: in relazione ad azioni comprese nell'ambito dei programmi di politica comunitaria per i quali l'Unione stessa non abbia già previsto anticipazioni.

1. 14.

Apolloni, Bagliani, Roscia, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, sostituire le parole da: previo rilascio fino alla fine del comma con le seguenti: . L'anticipazione è subordinata all'accettazione da parte del-

l'Unione europea stessa di espresso atto di delega del beneficiario ad essa notificato, in forza del quale il Fondo subentra nell'acquisizione delle somme dovute dalla Unione europea ed al rilascio di apposita garanzia fidejussoria redatta in conformità allo schema approvato con decreto del Ministro del tesoro del 20 novembre 1996.

1. 15.

Apolloni, Bagliani, Roscia, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, sostituire le parole da: previo rilascio fino alla fine del comma con le seguenti: . L'anticipazione è subordinata all'accettazione da parte dell'Unione europea stessa di espresso atto di delega del beneficiario ad essa notificato, in forza del quale il Fondo subentra nell'acquisizione delle somme dovute dall'Unione europea ed al rilascio da parte dei beneficiari ad adeguate garanzie di pagamento.

1. 16.

Apolloni, Bagliani, Roscia, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, sostituire le parole da: previo rilascio fino alla fine del comma con le seguenti: . L'anticipazione è subordinata all'accettazione da parte dell'Unione europea stessa di espresso atto di delega del beneficiario ad essa notificato, in forza del quale il Fondo subentra nell'acquisizione delle somme dovute dall'Unione europea.

1. 17.

Apolloni, Bagliani, Roscia, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, sostituire le parole da: previo rilascio fino alla fine del comma con le seguenti: . L'anticipazione è subordinata all'accettazione da parte del-

l'Unione europea stessa di espresso atto di delega del beneficiario ad essa notificato.

1. 18.

Apolloni, Bagliani, Roscia, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, sostituire le parole da: previo rilascio fino alla fine del comma con le seguenti: previo riconoscimento da parte dell'Unione europea

1. 19.

Apolloni, Bagliani, Roscia, Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nel caso di mancata o irregolare attuazione del progetto nel termine previsto, nonché in tutti i casi di decadenza dei benefici comunitari, l'amministrazione è tenuta a provvedere al recupero delle somme e alla restituzione al Fondo di rotazione delle stesse somme erogate ed anticipate, con la maggiorazione di un importo pari al tasso ufficiale di sconto in vigore nel periodo intercorso tra la data della erogazione e la data del recupero, nonché delle penalità stabilite dall'Unione europea.

1. 20.

Apolloni, Bagliani, Roscia, Giancarlo, Giorgetti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nel caso di mancata o irregolare attuazione del progetto nel termine previsto, nonché in tutti i casi di decadenza dei benefici comunitari, l'amministrazione è tenuta a provvedere al recupero delle somme e alla restituzione al Fondo di rotazione delle stesse somme erogate ed anticipate, con la maggiorazione di un importo pari al tasso ufficiale di sconto in

vigore nel periodo intercorso tra la data della erogazione e la data del recupero, nonché delle eventuali penalità.

1. 21.

Apolloni, Bagliani, Roscia, Giancarlo, Giorgetti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le modalità di erogazione, da parte del fondo di rotazione, della quota nazionale a carico del bilancio dello Stato per il finanziamento dei programmi di politica comunitaria sono regolate dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 568 del 1988, come modificato dal decreto del Ministero del tesoro del 27 dicembre 1996.

1. 22.

Apolloni, Bagliani, Roscia, Giancarlo, Giorgetti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Fondo di rotazione può erogare anticipazioni solo dopo aver ottenuto il riconoscimento della spesa da parte dell'Unione europea. Il diniego di riconoscimento determina l'obbligo di reintegrazione del Fondo a carico del funzionario che ha autorizzato l'anticipazione.

1. 23.

Apolloni, Bagliani, Roscia, Giancarlo, Giorgetti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Fondo di rotazione può erogare anticipazioni solo dopo aver ottenuto il riconoscimento della spesa da parte dell'Unione europea. Nel caso di diniego di riconoscimento, il fondo dovrà essere

reintegrato dai parlamentari che hanno votato a favore dell'approvazione del presente articolo.

1. 24.

Apolloni, Bagliani, Roscia, Giancarlo, Giorgetti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. 01. Il Fondo di rotazione può erogare anticipazioni solo dopo aver ottenuto il riconoscimento della spesa da parte dell'Unione europea. Nel caso di diniego di riconoscimento, il fondo dovrà essere reintegrato dai parlamentari che hanno partecipato all'approvazione del presente articolo.

1. 25.

Apolloni, Bagliani, Roscia, Giancarlo, Giorgetti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Fondo provvede alla restituzione alla Unione europea delle somme dalla stessa ricevute a titolo di contributi e sovvenzioni e non utilizzate nei termini stabiliti.

1. 26.

Apolloni, Bagliani, Roscia, Giancarlo, Giorgetti.

Sopprimere il comma 2.

1. 27.

Apolloni, Bagliani, Roscia, Giancarlo, Giorgetti.

Al comma 2, sostituire le parole: per le erogazioni di cui al comma 1 con le seguenti: per i privati interessati.

1. 28.

Apolloni, Bagliani, Roscia, Giancarlo, Giorgetti.

Al comma 3, sostituire la parola: sono con la seguente: vengono

1. 29.

Apolloni, Bagliani, Roscia, Giancarlo, Giorgetti.

Al comma 3, sostituire le parole: apposita rendicontazione con le seguenti: specifico rendiconto

1. 30.

Apolloni, Bagliani, Roscia, Giancarlo, Giorgetti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le amministrazioni devono presentare il rendiconto entro trenta giorni dal completamento dei lavori. Nel caso di mancata presentazione entro il suddetto termine, le somme anticipate dovranno essere restituite al Fondo dalle stesse amministrazioni.

1. 32.

Apolloni, Bagliani, Roscia, Giancarlo, Giorgetti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le amministrazioni devono presentare il rendiconto non oltre un mese dal completamento dei lavori. Nel caso di mancata presentazione entro il suddetto termine, le somme anticipate dovranno essere restituite dalle stesse amministrazioni.

1. 31.

Apolloni, Bagliani, Roscia, Giancarlo, Giorgetti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le amministrazioni devono presentare il rendiconto entro venticinque giorni dal completamento dei lavori. Nel caso di mancata presentazione entro il

suddetto termine, le somme anticipate dovranno essere restituite al Fondo dalle stesse amministrazioni.

1. 33.

Apolloni, Bagliani, Roscia, Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le amministrazioni devono presentare il rendiconto entro venti giorni dal completamento dei lavori. Nel caso di mancata presentazione entro il suddetto termine, le somme anticipate dovranno essere restituite al Fondo dalle stesse amministrazioni.

1. 34.

Apolloni, Bagliani, Roscia, Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le amministrazioni devono presentare il rendiconto entro diciotto giorni dal completamento dei lavori. Nel caso di mancata presentazione entro il suddetto termine, le somme anticipate dovranno essere restituite al Fondo dalle stesse amministrazioni.

1. 35.

Apolloni, Bagliani, Roscia, Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le amministrazioni devono presentare il rendiconto entro diciassette giorni dal completamento dei lavori. Nel caso di mancata presentazione entro il suddetto termine, le somme anticipate dovranno essere restituite al Fondo dalle stesse amministrazioni.

1. 36.

Apolloni, Bagliani, Roscia, Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le amministrazioni devono presentare il rendiconto entro quindici giorni dal completamento dei lavori. Nel caso di mancata presentazione entro il suddetto termine, le somme anticipate dovranno essere restituite al Fondo dalle stesse amministrazioni.

1. 37.

Apolloni, Bagliani, Roscia, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 4, sostituire le parole: a causa del non riconoscimento della con le seguenti: non essendo stata riconosciuta la

1. 39.

Apolloni, Bagliani, Roscia, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 4, dopo le parole: dell'Unione europea aggiungere la seguente: non

1. 40.

Apolloni, Bagliani, Roscia, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 4, dopo le parole: di recupero aggiungere le seguenti: nei confronti dei Ministri firmatari del presente disegno.

1. 41.

Apolloni, Bagliani, Roscia, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 4, dopo le parole: di recupero aggiungere le seguenti: nei confronti dei funzionari che hanno autorizzato l'anticipazione.

1. 42.

Apolloni, Bagliani, Roscia, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 4, dopo le parole: di recupero aggiungere le seguenti: nei confronti dei parlamentari che hanno partecipato all'approvazione del presente disegno.

1. 43.

Apolloni, Bagliani, Roscia, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 4, dopo le parole: di recupero aggiungere le seguenti: nei confronti dei parlamentari che hanno votato a favore dell'approvazione del presente disegno.

1. 44.

Apolloni, Bagliani, Roscia, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 4, aggiungere in fine le parole: , poiché nessuna anticipazione può essere ammessa senza il riconoscimento della spesa da parte dell'Unione europea.

1. 45.

Apolloni, Bagliani, Roscia, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 4, aggiungere in fine le parole: , in quanto le anticipazioni non possono essere concesse senza il riconoscimento da parte dell'Unione europea.

1. 46.

Apolloni, Bagliani, Roscia, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 5, sopprimere la parola: Eventuali

1. 47.

Apolloni, Bagliani, Roscia, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 5, sostituire le parole: per effetto delle differenze con le seguenti: conseguenti alle variazioni.

1. 48.

Apolloni, Bagliani, Roscia, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 5, sostituire le parole: alle disponibilità del richiamato Fondo di rotazione con le seguenti: agli assegnatari

1. 49.

Apolloni, Bagliani, Roscia, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 5, sostituire le parole: alle disponibilità del richiamato Fondo di rotazione con le seguenti parole: ai beneficiari.

1. 50.

Apolloni, Bagliani, Roscia, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 6, sostituire le parole: Per i con le seguenti: Riguardo ai

1. 51.

Apolloni, Bagliani, Roscia, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 6, dopo la parola: fidejussoria aggiungere le seguenti: in favore delle suddette amministrazioni, prestata dagli istituti di credito.

1. 52.

Apolloni, Bagliani, Roscia, Giancarlo Giorgetti.

ART. 1-bis

Sopprimerlo.

1-bis. 1.

Bono.

SUBEMENDAMENTO
ALL'EMENDAMENTO 1-BIS-2

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo:

«Alla disciplina degli strumenti di intervento per le aree depresse del Paese di

cui alle norme nazionali e comunitarie, con riferimento anche a quanto previsto dal comma 203 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si provvede con le modalità e i criteri di cui al citato articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 »

0. 1.bis. 2. 1.

Cappella.

Sostituirlo con il seguente:

« ART. 1-bis. (Snellimento dei procedimenti). 1. Con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo disciplina le procedure ed i termini dell'utilizzazione delle risorse assegnate dall'Unione europea per l'attuazione degli interventi comunitari da parte delle amministrazioni interessate, nonché della riprogrammazione degli interventi non realizzati dalle stesse nei termini prestabiliti.

2. Gli schemi di regolamento di cui al comma 1 sono trasmessi contemporaneamente alle Commissioni parlamentari, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed al Consiglio di Stato, che esprimono il rispettivo parere entro il termine di 30 giorni dalla richiesta. In caso di inutile decorso del termine, il regolamento è adottato anche in assenza del suddetto parere ».

1-bis. 2.

La Commissione.

EMENDAMENTO PRESENTATO AL TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Sopprimere le parole: in scadenza al 31 dicembre 1996.

Tit. 1.

Governo.

COMUNICAZIONI

PAGINA BIANCA

**Missioni vaelevoli
nella seduta del 29 gennaio 1997.**

Aleffi, Amoruso, Berlinguer, Vincenzo Bianchi, Brancati, Brunetti, Burlando, Cangemi, Dini, Evangelisti, Fantozzi, Fassino, Finocchiaro Fidelbo, Giannattasio, Gnaga, Grimaldi, Iotti, Leoni, Maccanico, Marongiu, Matranga, Mattioli, Pennacchi, Polenta, Pozza Tasca, Prodi, Risari, Rodighiero, Sales, Selva, Sinisi, Soriero, Sospiri, Turco, Veltroni, Visco, Vita.

Annunzio di proposte di legge.

In data 28 gennaio 1997 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

D'AMICO: « Disposizioni sul 'risparmio casa' per agevolare l'acquisto e la ristrutturazione delle abitazioni » (3079);

CARLI: « Norme sulla partecipazione studentesca al governo degli atenei e alla valutazione dell'attività didattica » (3080);

MOLINARI: « Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, in materia di indennità spettanti al giudice di pace » (3081);

NAN: « Disciplina delle società tra professionisti » (3082);

BOSCO ed altri: « Norme in materia socio-sanitaria per la regolamentazione della prostituzione e la prevenzione dell'AIDS » (3083);

BENEDETTI VALENTINI: « Esenzione dall'imposta di bollo e di registro degli atti e dei documenti relativi a procedimenti giudiziari » (3084);

FOTI ed altri: « Modifica all'articolo 6 della legge 25 gennaio 1994, n. 86, concernente l'elenco dei periti dei fondi di investimento immobiliare chiusi » (3085);

BALOCCHI: « Norme per la determinazione del trattamento provvisorio di pensione dovuto dalle casse pensioni amministrare dalla direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro » (3086);

MARENCO: « Norme in materia di esercizio delle funzioni dirigenziali presso il Ministero di grazia e giustizia » (3087).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di proposte
di legge costituzionale.**

In data 28 gennaio 1997 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati:

LI CALZI: « Modifica della parte seconda della Costituzione » (3077);

BRANCATI: « Modifiche alla Costituzione concernenti la giurisdizione » (3078).

Cancellazione dall'ordine del giorno di un disegno di legge di conversione per decadenza del relativo decreto-legge.

Essendo trascorsi i termini di cui all'articolo 77 della Costituzione per la conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 1996, n. 606 il relativo disegno di legge di conversione è stato cancellato dall'ordine del giorno:

« Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 1996, n. 606, recante norme transitorie in materia di collocamento in ausiliaria del personale militare » (2795).

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

LUCCHESI ed altri: « Rivalutazione dell'assegno aggiuntivo di tempo pieno per i professori di ruolo e i ricercatori universitari » (2714) *Parere delle Commissioni I, V e VII;*

« Modifiche alla legge 3 febbraio 1971, n. 147, concernente gli Archivi storici parlamentari » (2969) *Parere delle Commissioni V e VII;*

alla IV Commissione (Difesa):

SPINI ed altri: « Delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile » (2970); *Parere delle Commissioni I, V, VI, IX e XI;*

alla VII Commissione (Cultura):

PERETTI: « Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo 'La Biennale di Venezia » (2126) *Parere delle Commissioni I, III, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII e XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento relativamente alle disposizioni in materia previdenziale);*

DE MURTAS: « Disciplina delle professioni di istruttore subacqueo e di guida subacquea e dell'attività dei centri di immersioni subacquee e di addestramento subacqueo » (2729) *Parere delle Commissioni I, II, VI, VIII, X e XII;*

alla VIII Commissione (Ambiente):

DI NARDO ed altri: « Interventi in favore dei comuni dell'area sorrentina-stabiese colpiti da eccezionali avversità atmosferiche nel gennaio 1997 » (2990); *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), IX, X e XIII;*

alla X Commissione (Attività produttive):

POZZA TASCA ed altri: « Norme per il sostegno e la tutela della produzione della ceramica artistica » (261) *Parere delle Commissioni I, V, VI, VII e VIII;*

alla XI Commissione (Lavoro):

VALPIANA ed altri: « Norme per l'estensione del diritto all'astensione obbligatoria dal lavoro e alla indennità di maternità per le lavoratrici assunte con contratto a tempo determinato » (1478) *Parere delle Commissioni I, II, V, X e XII;*

NAPOLI: « Norme in materia di servizi di pulizia dei locali e degli arredi delle scuole statali di ogni ordine e grado » (2727) *Parere delle Commissioni I, V e VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento);*

PAMPO ed altri: « Riconoscimento della qualifica di 'lavoro usurante' per l'attività svolta dai docenti della scuola pubblica di ogni ordine e grado » (2834) *Parere delle Commissioni I, V, VII e XII;*

alla XIII Commissione (Agricoltura):

PECORARO SCANIO: « Trasformazione della Cassa per la formazione della proprietà contadina in Agenzia per il riordino fondiario » (2753) *Parere delle Commissioni I, III, V, VI, VIII, XI e XIV.*

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 27 gennaio 1997, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa

PAGINA BIANCA

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

